

# **CAPITOLO I**

## **ATTI PRODROMICI E PREPARATORI**

### **SOMMARIO**

1. Istanza per rilascio di altre copie in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.). – 2. Atto di precezzo su sentenza (artt. 479 e 480 c.p.c.). – 3. Atto di precezzo su decreto ingiuntivo (artt. 479, 480 e 654 c.p.c.). – 4. Atto di precezzo su titoli di credito o su scritture private autenticate (artt. 474, 479 e 480 c.p.c., 63 r.d. 14.12.33, n. 1669 e 55 r.d. 21.12.33, n. 1736). – 5. Atto di precezzo per espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 479, 480 e 603 c.p.c.). – 6 Atto di precezzo per espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 2929-*bis* c.c., 479, 480 e 603 c.p.c.). – 7. Atto di precezzo per consegna o rilascio (artt. 479, 480 e 605 c.p.c.). – 8. Atto di precezzo per esecuzione degli obblighi di fare o non fare (artt. 479, 480 e 612 c.p.c.). – 9. Istanza per esenzione dal termine ad adempiere (art. 482 c.p.c.). – 10. Istanza per la declaratoria di esecutorietà del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.). – 11. Istanza per la declaratoria di esecutorietà del verbale di conciliazione (art. 411 c.p.c.). – 12. Istanza per l'omologazione del verbale di accordo (art. 12 d.lg. 4.3.10, n. 28).



## **FORMULA 001**

### **ISTANZA PER RILASCIO DI ALTRE COPIE IN FORMA ESECUTIVA (ART. 476 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

ISTANZA EX ART. 476, COMMA 2, C.P.C.

III.mo Signor Presidente,

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. .... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica certificata ....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

ESPONE

– con atto a ministero Dott. ..... notaio in ..... in data ..... n. ..... rep. – ..... racc.  
l'esponente dava a mutuo a ..... la somma di Euro ..... da restituire in ..... anni median-  
te ..... rate mensili con scadenze dal ..... in poi, comprensive di quota capitali ed interessi  
– l'esponente ..... ha tuttavia smarrito la copia esecutiva di tale atto a suo tempo rilasciatale,  
che ora le occorre trovandosi nella necessità di agire esecutivamente contro il mutuatario  
– ciò premesso, l'esponente .....

CHIEDE

che la S.V., a norma dell'art. 476, comma 2, c.p.c., voglia autorizzare il notaio Dott. ..... a ri-  
lasciare all'esponente ..... una seconda copia esecutiva del citato atto a ministero Dott.  
..... notaio in ..... in data ..... n. ..... rep. – ..... racc.

PRODUCE

1. fotocopia atto a ministero Dott. ..... notaio in ..... in data ..... n. ..... rep. – ..... racc.;
2. fotocopia denuncia di smarrimento.  
....., li .....

Avv. .....

### **PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv. ...., eleggendo do-  
micio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

L'apposizione della formula esecutiva costituisce un requisito formale fondamentale per il titolo esecutivo giudiziale ovvero per quello stragiudiziale consistente negli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli<sup>1</sup>.

È d'obbligo precisare, però, che la mancanza della formula non incide di per sé sul diritto del creditore di intraprendere l'esecuzione forzata, ma costituisce soltanto un vizio formale, da denunciare tempestivamente con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.<sup>2</sup>; peraltro, pure la contestazione circa l'erronea apposizione della formula esecutiva che non involga profili inerenti al diritto di agire *in executivis* deve essere formulata con opposizione ex art. 617 c.p.c.<sup>3</sup>.

Anche se è comunemente considerata un “*residuato storico*” o un “*requisito più formalistico che formale*”<sup>4</sup>, la sua funzione pratica è quella di identificare l'unica copia del titolo idonea a fondare l'azione esecutiva o di dare fondamento e copertura all'attività dell'ufficiale giudiziario: infatti, quell'unica copia spedita in forma esecutiva serve a documentare l'esistenza del diritto accertato e, conseguentemente, il dovere dell'organo esecutivo di darvi esecuzione, qualora ne sia richiesto nelle forme di legge<sup>5</sup>.

La spedizione in forma esecutiva non viene effettuata sull'originale dell'atto, che rimane sempre presso il cancelliere (se si tratta di sentenza o di altro provvedimento giudiziale) o presso il notaio<sup>6</sup>, bensì su una copia autentica dell'atto stesso: in altri

<sup>1</sup> DE STEFANO, *Titolo esecutivo e preцetto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 64.

<sup>2</sup> Cass., 24.3.11, n. 6732: “Deve qualificarsi la dogianza relativa alla mancata spedizione in forma esecutiva quale opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro cinque giorni dalla notifica non già dell'atto di signoramento presso terzi, ma del titolo stesso”.

<sup>3</sup> Cass., 14.11.13, n. 25638: “La denuncia dell'erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del preцetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.”; analogamente, Cass., 18.11.14, n. 24548: “Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.; alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contemporaneamente al preцetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso”.

<sup>4</sup> Come osserva VELLANI, *Titolo esecutivo – Preцetto*, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1982, 1345: “Basti pensare al ridicolo di un Cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col nos maiestatis, ai Giudici dell'Esecuzione ed al Pubblico Ministero”.

<sup>5</sup> MANDRIOLI, *CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE*, III, *L'esecuzione forzata. I procedimenti speciali. Il processo del lavoro e i processi locatizio e agrario*, Torino, 1995, 42.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 72 l. 16.2.13, n. 89 (legge notarile), solo le scritture private con sottoscrizioni autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale (oltre a quelle per cui le parti abbiano avanzato specifica richiesta) devono restare depositate presso il notaio.

È perciò esclusa in radice la possibilità, per il notaio, di rilasciare copie esecutive di scritture private non rimaste in deposito, dato che il pubblico ufficiale non dispone di un originale relativamente al quale possa

termini, mentre l'avvenuta spedizione si annota sull'originale (anche al fine di impedire il rilascio di ulteriori copie senza l'osservanza delle prescrizioni di legge), si appone la formula esecutiva<sup>7</sup> in calce ad una copia autentica del provvedimento o dell'atto che si certifica rivestire tutti i requisiti di legge per la sua qualificazione di titolo esecutivo<sup>8</sup>.

*“La copia del titolo giudiziale rilasciata in forma esecutiva deve contenere, oltre all'attestazione di conformità all'originale, la sottoscrizione del cancelliere ed il sigillo dell'ufficio, mentre non sono prescritte l'indicazione della data e del luogo di rilascio, delle generalità e della qualifica del rilasciante, né la sottoscrizione dei fogli intermedi, né l'apposizione di timbri di congiunzione degli stessi”<sup>9</sup>.*

La spedizione in forma esecutiva è necessaria soltanto quando occorre servirsi di una copia dell'atto, ossia per i titoli il cui originale deve rimanere presso il cancelliere o il notaio<sup>10</sup>; non è invece necessaria (né possibile) per i titoli (cambiale, assegno) il cui originale è in possesso del creditore e nemmeno per le scritture private autenticate ex art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c.<sup>11</sup>.

---

compiere l'attività di rilascio di una copia in forma esecutiva. Non vi è ragione per adottare una diversa disciplina per le scritture private rimaste depositate: infatti, le disposizioni dell'art. 475, comma 2, c.p.c. non menzionano tali atti tra quelli per cui è richiesta la spedizione in forma esecutiva e, d'altro canto, le disposizioni dell'art. 474, ultimo comma, c.p.c. stabiliscono che *“il preceitto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al n. 2) del secondo comma”*. In definitiva, è da escludere che le scritture private con sottoscrizioni autenticate, per costituire il fondamento di un'azione esecutiva, possano e debbano essere spedite in forma esecutiva (così BLUMETTI, *Titolo esecutivo e preceitto*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 34).

<sup>7</sup> La formula ex art. 475, comma 3, c.p.c. è la seguente: *“Repubblica italiana – In nome della legge – Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”*.

DE STEFANO, *Titolo esecutivo e preceitto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 64: *“A tale dicitura deve accompagnarsi la specifica formalità dell'apposizione del sigillo (o timbro) della cancelleria, in caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ovvero del notaio, ovvero dell'ufficio pubblico cui appartiene il pubblico ufficiale nei casi di atti ricevuti dall'uno o dall'altro”*.

<sup>8</sup> Art. 153 disp. att. c.p.c.: *“Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico”*.

<sup>9</sup> Cass., 16.2.98, n. 1625, che, infatti, precisa: *“Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 cod. proc. civ.), onde procedere ad esecuzione forzata (art. 479 cod. proc. civ.), è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. trans. c.p.c.), attestandone il rilascio, e tale disciplina, per la sua specialità, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 14)”*.

<sup>10</sup> GRAMAGLIA, *Guida al processo civile*, Milano, 2006, 226 ss.

<sup>11</sup> DE STEFANO, *Titolo esecutivo e preceitto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 67: *“Poiché non è imposta la spedizione in forma esecutiva, non si applica a tali titoli esecutivi neppure il divieto del rilascio di copie esecutive ulteriori rispetto alla prima: tanto deriva dalla mancata previsione della necessità di un deposito dell'originale e della sua spedizione in forma esecutiva, sicché neppure possono aver vigore e pratico senso né l'obbligo di annotazione del rilascio in forma esecutiva della prima copia, né il conseguente divieto di rilascio di copie esecutive ulteriori. È del resto connaturato al sistema – qualsiasi soluzione pratica si dia alla necessità o meno della spedizione in forma esecutiva – il rischio della compresenza di una pluralità di titoli, tutti attinenti alla stessa obbligazione. Non è allora richiesto – per i richiamati titoli esecutivi di cui al n. 2 del co. 2 dell'art. 474 c.p.c. – al pubblico ufficiale alcun controllo sull'inesistenza di altre copie, spedite o meno in forma ese-*

Il rilascio di ulteriori copie può essere – per un “*giusto motivo*” – domandato “*in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato*”.

Essendo possibile esercitare l’azione esecutiva mediante l’instaurazione di plurime procedure esecutive, il creditore poteva avere (in passato) la necessità di disporre di una copia del titolo spedita in forma esecutiva per ogni processo e proprio tale motivazione avrebbe potuto essere posta a fondamento della richiesta di rilascio di ulteriori copie<sup>12</sup>. Tale eventualità è destinata a venire meno nei procedimenti esecutivi iniziati dall’11 dicembre 2014 (a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura civile dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162), poiché si prevede in ogni caso<sup>13</sup> il deposito in cancelleria non più del titolo esecutivo, bensì di una sua copia autentica: l’originale resta così in possesso del creditore, che lo può ulteriormente utilizzare.

Più frequentemente, il “*giusto motivo*” richiesto dall’art. 476, comma 1, consiste nello smarrimento involontario della copia esecutiva già ottenuta.

Può inoltre costituire “*giusto motivo*” la necessità del successore *ex parte creditoris*<sup>14</sup> di azionare un titolo esecutivo ottenuto dal dante causa quando a quest’ultimo sia già stata rilasciata la copia esecutiva, che non è stata però consegnata al successore<sup>15</sup>.

Un’altra ipotesi può essere determinata dall’avvenuta correzione (*ex artt. 287 ss. c.p.c.*) della sentenza già precedentemente rilasciata in copia esecutiva<sup>16</sup>.

*cutiva; basterà che egli, idoneamente richiesto da una delle parti dell’atto da lui autenticato e conservato, ne rilasci una copia e vi apponga la formula esecutiva”.*

<sup>12</sup> Così LUISO, *Diritto processuale civile*, III, *Il processo esecutivo*, Milano, 2007, 37; di opposto avviso DE STEFANO, *Titolo esecutivo e preцetto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 71: “*Tra i giusti motivi per il rilascio non può però annoverarsi l’ipotesi in cui sia opportuna o necessaria un’altra procedura esecutiva: è certamente vero che il creditore può, di norma, azionare lo stesso titolo anche più volte e con differenti procedure esecutive, con il solo limite del divieto di abuso e naturalmente finché non sia stato integralmente soddisfatto il suo credito; tuttavia, inderogabili esigenze di minimale tutela del debitore precludono la contemporanea circolazione di più copie esecutive dello stesso titolo in favore dello stesso creditore*”.

<sup>13</sup> Art. 518, comma 6, c.p.c. per l’esecuzione mobiliare; art. 521-bis, comma 5, c.p.c. per l’esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; art. 543, comma 4, c.p.c. per l’esecuzione presso terzi; art. 557, comma 2, c.p.c. per l’esecuzione immobiliare.

<sup>14</sup> Subentrano nella posizione del creditore l’erede della parte e il soggetto a favore del quale il corrispondente diritto di credito venga trasferito, anche nell’ambito di una cessione d’azienda (Cass., 13.6.06, n. 13676).

<sup>15</sup> I successori della parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o è stata stipulata l’obbligazione possono valersi del relativo titolo esecutivo ottenuto dal loro dante causa ottenendone una copia spedita in forma esecutiva a loro favore, soltanto quando tale copia non sia già stata rilasciata al loro dante causa (Cass., 30.8.95, n. 9195: “*Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intenda agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l’onere di far precedere l’esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l’esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l’efficacia mediante opposizione*”).

In caso di esecuzione da promuovere contro un’amministrazione dello Stato, occorre tuttavia considerare che – ai sensi dell’art. 69, comma 3, r.d. 18.11.23, n. 2440 (norma eccezionale, non applicabile in via analogica agli enti locali) – la cessione del credito deve, per essere efficace nei confronti della p.a., risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

<sup>16</sup> App. Bologna, 15.4.82, in *Giur. it.*, 1982, I, 2, 720: “*La correzione della sentenza di cui sia già stata spedita una copia in forma esecutiva costituisce giusto motivo per la spedizione di un’ulteriore copia in forma esecutiva, così recante annotazione del provvedimento di correzione*”.

L'istanza di rilascio di un'ulteriore copia in forma esecutiva non richiede l'intervento dell'avvocato e può essere sottoscritta direttamente dalla parte interessata; in caso di ricorso sottoscritto dal procuratore, l'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

Sulla richiesta il presidente del tribunale provvede con decreto (art. 476, comma 3, c.p.c.); copia autentica dell'istanza e del decreto autorizzativo vanno consegnate al pubblico ufficiale, che potrà così rilasciare la seconda copia esecutiva.

In ogni caso, “*L'inosservanza del dovere di non rilasciare in forma esecutiva più di una sola copia del titolo per la esecuzione forzata, che importa a carico del funzionario responsabile una pena pecuniaria, costituisce una semplice irregolarità della esecuzione che è fine a se stessa e non incide, pertanto, né sulla efficacia del titolo esecutivo, né sulla validità della relativa esecuzione. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione agli atti esecutivi promossa in ragione della dedotta illegittimità dell'esecuzione in quanto iniziata sulla base di una seconda copia esecutiva rilasciata dal cancelliere senza l'autorizzazione del capo dell'ufficio)*”<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Cass., 22.10.08, n. 25568. Nello stesso senso, Cass., 5.9.63, n. 2437.

Al fine dell'irrogazione della sanzione al funzionario si applica il “*procedimento per indebito rilascio di copie esecutive*” di cui all'art. 154 disp. att. c.p.c.

**FORMULA 002**

<b>ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA (ARTT. 479 E 480 C.P.C.)</b>
--

**ATTO DI PRECETTO**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall’Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

- con sentenza n. ..... del ....., depositata in data ....., il Tribunale di ....., nella causa civile iscritta al n. ..... del Ruolo Generale dell’anno ....., promossa da ..... nei confronti di ....., così provvedeva: “.....”
- la predetta sentenza veniva registrata presso l’Agenzia delle Entrate di ..... con versamento dell’imposta di Euro .....
- la predetta sentenza veniva munita di formula esecutiva in data .....
- la predetta sentenza viene notificata unitamente al presente atto in copia conforme all’originale e spedita in forma esecutiva [*oppure*, che copia della predetta sentenza, conforme all’originale e spedita in forma esecutiva, è stata notificata personalmente alla parte in data .....] ]

**INTIMA**

e fa preцetto a ....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., di provvedere entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto [*oppure, in caso di esenzione dal termine ex art. 482 c.p.c., immediatamente*] al pagamento a favore di ..... delle seguenti somme:

capitale determinato in sentenza	Euro .....
interessi	Euro .....
compenso e spese liquidati in sentenza	Euro .....
registrazione sentenza, spese	Euro .....
richiesta alla cancelleria di due copie, spese	Euro .....
notificazione di titolo esecutivo, spese	Euro .....
compenso di preцetto	Euro .....
rimborso spese generali 15%	Euro .....
C.P.A. 4% su Euro .....	Euro .....
I.V.A. 22% su Euro .....	Euro .....
<b>TOTALE COMPENSI, C.P.A. e I.V.A.</b>	<b>Euro .....</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Euro .....</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Euro .....</b>

oltre agli interessi al saggio ..... maturati e maturandi dal ..... al saldo e alle ulteriori spese, competenze ed onorari occorsi ed occorrendi.

**AVVERTE**

Il debitore che

- in difetto di pagamento del dovuto nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata;
- può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato

dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

....., li .....

Avv. .....

### PROCURA SPECIALE

Delego ad assistermi, rappresentarmi e difendermi, con riguardo alla redazione e notificazione del presente atto di precezzo e anche alle successive fasi esecutive e agli eventuali giudizi di opposizione, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ..... via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

### NOTA ESPLICATIVA

La formula può essere impiegata per la redazione di un atto prodromico ad espropriazione in forza di sentenza, ma anche in base ad atto pubblico o a provvedimento giudiziale esecutivo (ordinanze *ex artt. 186-bis* o *186-ter* o *186-quater* o *702-ter c.p.c.*) diverso dal decreto ingiuntivo.

#### Contenuto e notificazione del precezzo.

Il precezzo “consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine” che il creditore è libero di indicare con lo stesso precezzo, ma in misura non inferiore a 10 giorni<sup>18</sup>, decorrenti dalla notificazione dell'atto (artt. 480 e 482 c.p.c.); nell'ipotesi in cui sia specificato un termine maggiore di 10 giorni, il creditore rimane ad esso vincolato dovendo attendere il maturarsi del tempo indicato prima di procedere esecutivamente; qualora sia assegnato un termine inferiore (in assenza di decreto di autorizzazione *ex art. 482 c.p.c.*), il termine stesso si avrà per non apposto, trovando applicazione quello minimo previsto dalla legge (si verifica una sorta di sostituzione *ope legis* del termine)<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Cass., 19.8.89, n. 3733: “La mancata assegnazione al debitore, con l'atto di precezzo, di un termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal titolo non spiega effetti invalidanti sul precezzo stesso, trattandosi di elemento non essenziale; in tale ipotesi, peraltro, resta operante l'art. 482 c.p.c., in base al quale il primo atto della esecuzione, a pena di nullità del medesimo, non può essere compiuto se non siano decorsi almeno dieci giorni dalla data della notificazione del precezzo, ovvero, in caso di nullità di detta notificazione, dalla data in cui si sia verificata la sanatoria di essa (nella specie, per opposizione proposta dall'intimato ai sensi dell'art. 617 c.p.c.)”.

<sup>19</sup> Cass., 4.1.02, n.55: “In tema di esecuzione forzata, la fissazione di un termine ad adempiere inferiore ai dieci giorni contenuta nel precezzo non costituisce causa di nullità del precezzo stesso se l'esecuzione non sia iniziata prima del termine stabilito “*ex lege*” (salvo autorizzazione all'esecuzione immediata, concessa *ex art. 482 cod. proc. civ.*), mentre l'inizio della procedura esecutiva nel minore termine così illegittimamente fissato è causa di nullità del pignoramento anticipatamente compiuto” (nello stesso senso, Cass., 8.8.91, n. 8624), nullità che deve essere denunciata dal debitore con il rimedio dell'opposizione agli atti, da proporsi avverso il primo atto esecutivo compiuto dal creditore nel termine di giorni venti decorrenti dalla sua conoscenza.

La disposizione dell'art. 482 c.p.c. prevede, peraltro, la possibilità di richiedere, “se vi è pericolo nel ritardo”, l'autorizzazione giudiziale all'esecuzione immediata<sup>20</sup>.

All'intimazione deve accompagnarsi la minaccia di atti esecutivi, cioè – come prescrive l'art. 480, comma 1, c.p.c. – “l'avvertimento che ... si procederà a esecuzione forzata”.

Secondo un autorevole orientamento dottrinale, la mancanza dell'intimazione e/o dell'avvertimento darebbe luogo a nullità dell'atto in ragione della sua inidoneità al conseguimento della sua tipica finalità, cioè di rendere edotto il debitore circa la precisa intenzione del precettante di attivare la procedura esecutiva in suo danno. Altra dottrina (prevalente) ritiene che, tuttavia, qualunque vizio presente nell'atto di precetto debba considerarsi sanato se non rilevato con l'opposizione agli atti esecutivi rivolta direttamente contro l'atto o contro il primo atto esecutivo successivo. La giurisprudenza ha assunto una posizione meno rigorosa, avendo talvolta ritenuto indispensabile la sola intimazione ad adempiere (del resto, un'eventuale reazione – mediante opposizione esecutiva ex art. 617 c.p.c. – per la mancanza dell'avvertimento costituirebbe dimostrazione del fatto che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo)<sup>21</sup>.

L'intimazione ad adempiere presuppone, se trattasi di azione esecutiva minacciata in forza di titolo relativo ad obbligazione pecuniaria, l'esigibilità del credito alla data di notificazione del precetto, restando irrilevante la sopravvenuta esigibilità dello stesso<sup>22</sup>.

Se l'intimazione ha ad oggetto una somma superiore a quella effettivamente dovuta, ciò non determina nullità del precetto ma dà soltanto luogo alla riduzione della somma domandata entro il limite di quella dovuta<sup>23</sup>, previa rideterminazione di tale ultima somma in sede di opposizione<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> V. formula n. 009 e relativa nota esplicativa.

<sup>21</sup> Cass., 24.10.86, n. 6230: “L'omissione nel precetto dell'avvertimento previsto nel comma primo dell'art. 480 c.p.c., secondo cui, in difetto di adempimento dell'obbligazione risultante dal titolo esecutivo, si procederà ad esecuzione forzata, non comporta nullità, non essendo comminata dalla legge siffatta sanzione – contrariamente a quanto stabilito con riferimento a taluni elementi del precetto dal comma secondo del citato art. 480 – né integrando quell'avvertimento un elemento essenziale del precetto”.

<sup>22</sup> Cass., 14.2.13, n. 3656: “In materia di espropriazione forzata, l'intimazione ad adempiere l'obbligazione pecuniaria risultante dal titolo esecutivo entro un termine ivi indicato, comunque non minore di dieci giorni – nella quale il precetto consiste, ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ. – non può che essere riferita al debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del precetto; soltanto se l'intimazione di pagamento sia stata riferita ad un obbligo siffatto il precetto è atto idoneo a consentire, nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ., il regolare inizio del processo esecutivo per espropriazione col pignoramento, ai sensi degli artt. 491 e seg. cod. proc. civ.”; in motivazione si precisa che “l'atto di precetto non può avere ad oggetto che quel medesimo credito certo e liquido che risulta dal titolo esecutivo e che, in conformità a quanto disposto dall'art. 474 cod. proc. civ., comma 1, sia anche esigibile; quest'ultimo requisito comporta che, ove sia previsto un termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, questo termine debba essere scaduto alla data di notificazione del precetto (od, al più tardi, che venga a scadere nel periodo di efficacia del precetto ex art. 481 cod. proc. civ.), sicché l'obbligazione, già scaduta, possa essere adempiuta spontaneamente dal debitore nel termine all'uopo assegnato con l'atto di precetto, trascorso il quale avrà inizio il processo esecutivo”.

<sup>23</sup> Cass., 11.3.92, n. 2938: “Secondo antico ma sempre valido insegnamento giurisprudenziale, infatti, la intimazione del precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto stesso, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (cfr. Cass. n. 3150 del 1960; n. 4317 del 1957; n. 3625 del 1955; n. 2805 del 1954)”.

<sup>24</sup> Cass., 27.3.14, n. 7207: “Se la somma portata nel precetto risulta eccessiva, ciò non travolge l'atto per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio (cfr. già Cass. n. 5515/08, n. 2160/13)”; Cass., 29.2.08, n. 5515: “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'in-

Nulla vieta che venga intimato il pagamento di una sola parte del credito risultante dal titolo<sup>25</sup>, ma sul punto andrà tenuta presente la recente pronunzia della Suprema Corte che – in applicazione della generale clausola di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo – ha ritenuto illegittimo “*l'ingiustificato azionamento frazionato del credito in origine unitario recato dal titolo*”, qualora lo stesso determini un immotivato aggravio per il debitore e non corrisponda a effettive esigenze di tutela del creditore<sup>26</sup>. Occorrerà dunque valutare, caso per caso ed in concreto, se il frazionamento del credito operato dal precedente comporti ingiustificato pregiudizio per il debitore<sup>27</sup>.

Allo stesso modo, la giurisprudenza ha qualificato come illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato “integralmente soddisfatto” in forza di un’ordinanza di assegnazione emessa in un’espropriazione presso terzi; difatti, sebbene l’ordinanza non implichi *ex se* la soddisfazione effettiva del credito, costituisce abuso degli strumenti processuali l’avvio di un’altra procedura

*tero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”; Cass., 26.2.98, n. 2123: “L'opposizione a preцetto può configurare sia opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) sia agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta – nella specie l'intero delle spese di registrazione della sentenza, a fronte della compensazione totale di quelle processuali – ovvero ne chieda la nullità per vizi formali, e pertanto, se è accolta, nell'un caso persiste l'idoneità del preцetto – sia pure per minore ammontare – a fungere da presupposto per l'esecuzione; nell'altro il preцetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato”.*

<sup>25</sup> SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1966, 111.

<sup>26</sup> Cass., 9.4.13, n. 8576: “Può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito”.

<sup>27</sup> Ad esempio, si deve escludere che sia ingiustificata la condotta del creditore che, radicato un procedimento esecutivo per l’intero credito, ne instauri un altro e limiti la somma indicata in preцetto, in previsione di un esito insufficiente del secondo pignoramento (ciò allo scopo di contenere le spese legali e gli oneri tributari, risparmio indirettamente rivolto a vantaggio dello stesso debitore); in tal senso, Trib. Reggio Emilia, 9.7.14 (ord.): “Il divieto di fraudolento frazionamento del credito opera esclusivamente nei casi in cui il titolare di un credito originariamente unitario proceda ad una sua artefatta scomposizione al solo scopo di vessare il debitore attraverso la sottoposizione del suo patrimonio a plurime aggressioni con moltiplicazione dei costi su di esso gravanti”. Quanto esposto, ovviamente, vale nell’ipotesi in cui il creditore intenda notificare un secondo atto di preцetto (che – per quanto inutile; cfr. Cass., 28.4.06, n. 9966 – non può reputarsi nullo o viziato; cfr. Cass., 29.8.13, n. 19876).

Un altro caso potrebbe verificarsi in ipotesi di parziale soddisfazione stragiudiziale del creditore precedente, il quale, perciò, ben potrebbe (e, anzi, dovrebbe) limitare la propria intimazione al credito residuo.

Al contrario, deve reputarsi abusiva l’intimazione di un secondo preцetto fondato sul medesimo titolo dopo l’integrale pagamento dell’importo indicato nel primo atto di intimazione; Cass., 15.3.13, n. 6664: “In tema di crediti pecuniarli, ottenuto con un primo preцetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo preцetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di preцetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del preцetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l’opposizione a un secondo preцetto notificato da alcuni lavoratori in forza di un titolo esecutivo giudiziale già posto a base di altro preцetto)”.

senza aver nemmeno dedotto la mancata ottemperanza all'ordine di pagamento da parte del suo destinatario<sup>28</sup>.

Nello stesso solco (ma con significative differenze perché prescinde dalla categoria dell'abuso e si fonda sull'art. 100 c.p.c.) si pone il recente orientamento di legittimità secondo cui la minima entità del credito impedisce di dar corso all'espropriazione forzata per difetto di interesse, in capo al creditore, alla sua tutela<sup>29</sup>.

L'intimazione contenuta nel preceitto deve avere ad oggetto l'obbligo del quale l'intimante pretende l'adempimento, eventualmente coattivo, da parte del debitore.

Pertanto, occorre specificare in misura sufficiente detto obbligo; non è richiesta l'esatta quantificazione del credito pecuniario accompagnata dall'analitica indicazione dei criteri di calcolo adottati per la sua determinazione, bastando piuttosto il richiamo alla prestazione come determinata nel titolo esecutivo azionato e la specificazione, per gli importi accessori (interessi, rivalutazione, spese e competenze di intimazione) dei criteri seguiti per la loro quantificazione<sup>30</sup>.

Ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., il preceitto deve, a pena di nullità, contenere:

– L'INDICAZIONE DELLE PARTI: la norma impone, anzitutto, l'indicazione delle parti e, dunque, il nome, il cognome e la residenza della parte istante nonché il nome, cognome, residenza o domicilio della parte precezzata, mentre nel caso in cui il preceitto venga intimato da una persona giuridica, occorrerà indicare colui che ne abbia la legale rappresentanza al tempo della redazione dell'atto.

Non è necessario precisare le generalità (se si tratta di persona fisica) o il codice fiscale; è però opportuno farlo, ogni qual volta l'omissione possa comportare la possibilità di incertezze e, comunque, quando si intenda intraprendere esecuzione immobilia-

<sup>28</sup> Cass., 9.4.15, n. 7078: “In materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali – ricavabile dalla previsione dell'art. 111, primo comma, Cost., nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una relazione contrattuale – comporta che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario”.

<sup>29</sup> Cass., 3.3.15, n. 4228: “In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va contemporanea, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU. (Nella specie, il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in preceitto, pari ad euro 17.854,94, aveva ugualmente avviato la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per l'intero importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l'esistenza di un residuo credito di euro 12,00 a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del preceitto e la data del pagamento)”.

<sup>30</sup> Cass., 19.2.13, n. 4008: “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – nel preceitto a norma dell'art. 480, comma primo, c.p.c. cod. proc. civ. – non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla; ai fini della validità dell'atto di preceitto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma secondo. Quanto all'intimazione al pagamento delle spese relative al preceitto, è necessario che l'importo risultante liquidazione ad opera del difensore sia determinato e possa essere distinto da quello afferente alla prestazione risultante dal titolo esecutivo”.

re o su beni mobili registrati ed in vista della successiva redazione dell'atto di pignoramento, in cui tali dati dovranno comparire per essere poi riportati nella nota di trascrizione (dove sono indispensabili).

È necessario ovviamente che le parti del preceitto siano soggetti giuridicamente esistenti, situazione che non si riscontra in caso di società di persone o di capitali estinte (perché cancellate dal registro delle imprese)<sup>31</sup> o di soggetto deceduto nel corso del giudizio di cognizione<sup>32</sup>.

– L'INDICAZIONE DELLA DATA DI NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO, SE QUESTA È FATTA SEPARATAMENTE: in proposito, la giurisprudenza di legittimità non sembra premiare l'eccessivo formalismo, purché l'atto sia idoneo al raggiungimento dello scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante da un titolo inequivocabilmente identificato e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva<sup>33</sup>. Addirittura, una discutibile pronuncia della Suprema Corte onera il debitore opponente – e non il creditore opposto – di dimostrare che il titolo esecutivo non è mai stato notificato, né in precedenza, né insieme col preceitto<sup>34</sup>.

La giurisprudenza di legittimità impone al procuratore distrattario (*ex art. 93 c.p.c.*) di effettuare un'autonoma notifica del titolo esecutivo prima di intimare il pagamento del proprio credito, non essendo sufficiente, come atto prodromico all'espropriazione, la previa notificazione eseguita in nome o in favore dell'assistito vittorioso<sup>35</sup>.

– Il preceitto deve altresì contenere la DICHIARAZIONE DI RESIDENZA o l'ELEZIONE DI DOMICILIO della parte intimante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per

<sup>31</sup> Cass., 7.2.12, n. 1677: “Anche la società di persone (come la società di capitali) perde la sua capacità e soggettività con la cancellazione dal registro delle imprese, evento che ne determina l'estinzione (art. 2495 c.c.); pertanto, la società cancellata perde il diritto di promuovere azione esecutiva in forza di titolo esecutivo emesso in suo favore”; Cass., 28.4.14, n. 9370: “Sono nulli il preceitto intimato e il pignoramento effettuato da una società già cancellata dal registro delle imprese, evento che determina la cessazione della capacità del soggetto-società”.

<sup>32</sup> Cass., 8.2.12, n. 1760: “Il principio di ultrattività del mandato professionale, in deroga alla regola per cui il mandato si estingue per morte del mandante, opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato; pertanto, è nullo il preceitto (atto di natura sostanziale piuttosto che processuale) intimato dal difensore di soggetto deceduto nel corso del processo di formazione del titolo esecutivo”.

<sup>33</sup> “L'omessa o inesatta indicazione nell'atto di preceitto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa la nullità dello stesso preceitto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente” (Cass., 2.8.91, n. 8506); “Deve essere esclusa la nullità del preceitto che sia privo della data notifica del titolo esecutivo se il titolo può essere comunque individuato attraverso le altre indicazioni contenute nel preceitto medesimo” (Cass., 18.3.92, n. 3321; nello stesso senso, Cass., 25.5.07, n. 12230; Cass., 23.12.75, n. 4225; Cass., 9.11.78, n. 5138).

<sup>34</sup> Cass., 26.6.15, n. 13212: “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il preceitto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto esclusa od inverta l'onere della prova”.

<sup>35</sup> Cass., 21.3.14, n. 6763: “È nullo il preceitto di pagamento intimato dal procuratore distrattario, senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituenti titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore (fattispecie in cui si era proceduto a notificazione di una sola copia della sentenza – costituenti titolo esecutivo per il rilascio di un immobile e in favore del procuratore distrattario per il capo di condanna alle spese – unitamente al preceitto intimato dal procuratore nell'interesse della parte vittoriosa)”.

l'esecuzione; in mancanza – come prescritto dall'art. 480, comma 3, c.p.c. – le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo in cui è l'atto stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il debitore precettato può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del preceppo ogni volta che deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo; perciò, il foro sussidiario ex art. 480, comma 3, c.p.c. può essere adito se sono state omesse la dichiarazione o l'elezione da parte del creditore intimante oppure se la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore<sup>36</sup> in un luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori<sup>37</sup>.

Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità sono intervenute a chiarire che, in ogni caso, l'atto di opposizione deve essere notificato nel domicilio eletto o nella residenza dichiarati dall'intimante e che la possibilità di notifica nella cancelleria si verifica solo in assoluta mancanza di tali indicazioni nell'intimazione<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> E incombe sullo stesso creditore – nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480, comma 3, c.p.c. – l'onere di dimostrare che nel Comune indicato nell'atto di preceppo per il domicilio o la residenza sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato: Cass., 11.4.08, n. 9670: *In tema di foro relativo all'opposizione a preceppo, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecunaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitore debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a preceppo davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il preceppo stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore*.

<sup>37</sup> Corte cost., 19.6.73, n. 84: *L'art. 480, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che la parte istante "deve", nel preceppo, dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obiettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, né comporta violazione alcuna del principio di egualanza*.

Corte cost., 29.12.05, n. 480: *Il debitore precettato, infatti, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del preceppo ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello "dell'esecuzione", la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto*.

<sup>38</sup> Cass., 28.5.09, n. 12540: *L'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il preceppo soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost.»; Cass., 20.7.11, n. 15901: *L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. – come individuata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 480 del 2005 – richiede che l'opposizione a preceppo debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il preceppo sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Ne consegue che la notificazione dell'opposizione**

Il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, ha modificato il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. aggiungendo la frase: *"Il preceitto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovradebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore"*.

L'innovazione normativa ha, evidentemente, l'intento di promuovere la procedura di risoluzione della crisi da sovradebitamento, disciplinata da una normativa che però sembra avere trovato molto più spazio nei commenti dottrinali che nei tribunali: vi è stato così chi ha definito il periodo aggiunto all'art. 480, comma 2 c.p.c. come uno "spot pubblicitario" a favore della legge n. 3 del 2012<sup>39</sup>.

L'introduzione di un periodo nella disposizione riguardante la forma del preceitto in generale (e, dunque, qualsivoglia tipo di preceitto) desta plurime perplessità: difatti, è palese l'irragionevolezza di un avviso riguardante la possibilità di accedere alla procedura di sovradebitamento che venga inserito in intimazioni prodromiche ad esecuzioni in forma specifica (per consegna/rilascio o per obblighi di fare/non fare) oppure in precetti prodromici ad espropriazioni ma destinati a soggetti inidonei, per loro requisiti soggettivi (imprenditori fallibili), a fruire della procedura disciplinata dalla legge n. 3 del 2012. Nelle fattispecie ora menzionate l'eventuale omissione dell'avviso non potrà arrecare alcun nocume al debitore intimato il quale, perciò, non avrà possibilità di sostenere fondatamente un vizio procedimentale.

Più dubbio è il caso in cui il preceitto anteriore all'espropriazione difetti dell'avvertimento *de quo*.

Un'esplicita nullità non è sancita dall'art. 480, comma 2, c.p.c. che non ripete né richiama l'inciso *"a pena di nullità"* del precedente periodo, riguardante il contenuto del preceitto<sup>40</sup>.

Secondo una parte della dottrina, tesa ad individuare una sanzione per l'inoservanza della norma (altrimenti da considerarsi superflua), la mancata formulazione dell'avvertimento può assumere rilievo nel corso della successiva esecuzione: la valenza meramente formale dell'omissione, tale da non incidere sugli effetti e sulla funzione del preceitto, esclude che quest'ultimo atto possa ritenersi in qualche modo inficiato; tuttavia, il debitore potrebbe impugnare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. il primo atto del procedimento esecutivo successivo alla notifica del preceitto carente dell'avviso, *"a condizione che egli assuma che la mancata formulazione dell'avvertimento non gli abbia consentito di avvalersi tempestivamente delle soluzioni alternative di cui avrebbe potuto beneficiare per trovare una soluzione al suo stato di crisi e, nel contempo, prospetti come la utilizzazione dei procedimenti di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 come novellata dal decreto legge 17 ottobre 2012, n. 179, convertito con*

---

*eseguita presso la cancelleria nonostante l'avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore procedente, ne determina l'involontaria contumacia, e la successiva notificazione della sentenza nel medesimo luogo deve ritenersi radicalmente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, atteso che a tal fine la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla parte creditrice personalmente*" (conforme anche Cass., 25.7.13, n. 18040).

<sup>39</sup> FANTICINI, *"Pillole" sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio*, in <http://www.ilfallimentarista.it>, 2015.

<sup>40</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 174; FANTICINI, *"Pillole" sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio*, in <http://www.ilfallimentarista.it>, 2015.

*legge 17 dicembre 2012, n. 221, avrebbe potuto scongiurare l'inizio del processo esecutivo ovvero avrebbe potuto impedirne la prosecuzione*<sup>41</sup>.

Il ragionamento – che prende le mosse dalle pronunce di legittimità relative all'omissione della formalità prescritta dall'art. 492, comma 3, c.p.c. (l'avvertimento al debitore della possibilità di avanzare istanza di conversione ai sensi e nei termini di cui al successivo art. 495 c.p.c.)<sup>42</sup> – è solo astrattamente condivisibile. Infatti, è difficile prospettare l'accoglimento di una querela di nullità *ex art. 617 c.p.c.* avverso l'atto difetto-so, posto che la giurisprudenza di legittimità pretende che l'opponente alleghi e provi una concreta violazione delle proprie prerogative processuali o sostanziali conseguente al vizio procedimentale denunciato<sup>43</sup>: in sostanza, per ottenere una declaratoria di invalidità dell'atto successivo (cioè, del pignoramento) il debitore dovrebbe riuscire a provare che, se avesse ricevuto l'avviso *de quo* nel preceitto, avrebbe potuto non soltanto accedere alla procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento (l'accesso alla quale non è precluso dal compimento di atti esecutivi) ma anche ottenere – prima del pignoramento – il provvedimento giurisdizionale di divieto di inizio delle azioni esecutive individuali (*ex artt. 10 e 14-quinque, l. 27.1.12, n. 3*)<sup>44</sup>.

<sup>41</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 174, la quale ipotizza che “il debitore, potrebbe, ad esempio, prospettare che, dopo l'omissione dell'avviso nel preceitto, sia stato eseguito un pignoramento ex art. 543 c.p.c. e che la udienza per la comparizione delle parti è stata fissata dal creditore precedente in tempi talmente ravvicinati da precludere la tempestiva emissione del decreto di ammissione alla procedura di composizione da “sovraindebitamento” (che presuppone il deposito di documenti ed una valutazione spesso complessa) a cui consegue il divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive quanunque, una volta avviato il processo, sia stato depositato presso il giudice competente il ricorso ex art. 10 della legge n. 3 del 2012 ovvero il piano ex art. 12 bis della stessa legge”.

<sup>42</sup> Cass., 23.3.11, n. 6662: “In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato, previsto dall'art. 492, comma 3, cod. proc. civ., volto a renderlo edotto delle modalità e dei termini per potere sostituire ai crediti pignorati una somma di danaro, è elemento essenziale di ogni atto di pignoramento, a prescindere dalla forma particolare che rivesta in ragione della natura del bene pignorato, con la conseguenza che esso deve essere contenuto anche nell'atto notificato personalmente al debitore ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. L'omissione di tale avvertimento non costituisce causa di nullità, in difetto di siffatta espressa sanzione, e, tuttavia, trattandosi di elemento previsto nell'interesse del debitore ad attivarsi prontamente per la conversione del pignoramento, produce la diversa conseguenza di precludere l'assegnazione, ai sensi dell'art. 552 cod. proc. civ., che, se egualmente disposta, è opponibile ex art. 617 cod. proc., a meno che l'interesse in questione del debitore, non garantito all'atto del pignoramento, sia comunque soddisfatto in corso di procedura, con atto del creditore – come nella specie – o con provvedimento del giudice, tempestivamente idonei a soddisfare la predetta esigenza informativa”.

Occorre sottolineare, però, che le fattispecie in esame sono profondamente diverse: mentre l'emissione dell'ordinanza di vendita (atto avverso il quale può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi dolendosi della mancanza dell'avvertimento nell'atto di pignoramento) segna una barriera preclusiva alla conversione del pignoramento, l'avvio del processo esecutivo non costituisce ostacolo alla procedura prevista dalla legge n. 3 del 2012 e, pertanto, l'interesse del debitore non è concretamente leso.

<sup>43</sup> Cass., 25.1.12, n. 1029: “È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza che abbia rigettato l'opposizione agli atti esecutivi del debitore quando non sia dedotto, nell'atto di impugnazione, l'interesse in concreto lesso e non sia indicata quale pronuncia, favorevole all'opponente, avrebbe dovuto rendere il giudice del merito.”; Cass., 13.5.14, n. 10327: “L'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale sussiste se tale violazione ha comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte, che è perciò tenuta ad allegare e dimostrare quali attività avrebbe svolto, quali danni le sono derivati dall'inosservanza delle norme sulla regolarità formale e, infine, che l'una e l'altra circostanza sono state sottoposte nel corso del giudizio”.

<sup>44</sup> Francamente, appare improbabile che l'opponente riesca a dar prova del fatto che proprio la mancanza dell'avviso abbia impedito di ottenere – nel breve lasso temporale intercorrente tra il preceitto difetto-

La giurisprudenza è già intervenuta sul punto, ma le prime pronunzie sono tra loro contrastanti<sup>45</sup>.

Ai sensi degli artt. 479 e 480 c.p.c., il preceitto (così come il titolo esecutivo<sup>46</sup>) va notificato alla parte personalmente<sup>47</sup>.

Il preceitto può, come detto, essere notificato insieme col titolo esecutivo (salvo che nelle ipotesi riconducibili all'art. 477, comma 1, c.p.c.) e, in tal caso, è opportuno apporre un timbro di congiunzione tra i due atti e, soprattutto, redigere la relazione di notificazione in modo che da essa risulti la contestuale notifica di entrambi gli atti.

Il preceitto deve essere sottoscritto dal creditore o dal suo rappresentante *ad negotia*; non inficia la validità dell'intimazione l'assenza della sottoscrizione nella copia notificata al debitore, purché risulti dalla relata di notifica la provenienza dell'atto e l'attestazione di conformità della copia all'originale<sup>48</sup>.

### Assistenza del difensore, procura e spese legali.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'atto di preceitto, non è un atto del processo esecutivo e nemmeno un atto giudiziale, in quanto non contiene una domanda rivolta ad un giudice; perciò, può essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante sostanziale senza che abbia rilievo la normativa sulla rappresentanza negli atti processuali; non costituisce, perciò, vizio dell'atto la mancanza di una procura *ad item* (non necessaria per attività stragiudiziali) ad un soggetto diverso dal creditore, purché lo stesso rivesta il ruolo di rappresentante sostanziale<sup>49</sup> ed è comunque ammissibile la ratifica, da

---

so e il pignoramento – il divieto di inizio delle azioni esecutive individuali e di scongiurare, così, il pignoramento.

<sup>45</sup> Trib. Milano, 23.12.2015 (ord.) in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13961.pdf> ha qualificato l'omissione dell'avvertimento come una ipotesi di nullità del preceitto, da far valere a norma dell'art. 617 c.p.c. e tale da giustificare la sospensione dell'esecuzione (e la condanna alle spese del creditore opposto); in senso opposto, Trib. Frosinone, 28.1.2016 (ord.) in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14139.pdf> (come *obiter dictum*), Trib. Roma 1.9.2016, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14244.pdf> e Trib. Ravenna, 22.6.2016, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15662.pdf> hanno invece escluso che la mancanza dell'avvertimento comporti nullità del preceitto.

<sup>46</sup> Si deve però rilevare che il vizio relativo alla mancata notificazione del titolo alla parte personalmente – perché inviato al procuratore – non determina *ex se* un'invalidità del preceitto: Cass., 13.5.14, n. 10327: “*La notifica del titolo esecutivo al procuratore anziché al debitore di persona integra una nullità, che si propaga al successivo preceitto: tuttavia, tale nullità è sanabile o perché l'atto viziato viene rinnovato o perché lo stesso ha comunque raggiunto lo scopo; il raggiungimento dello scopo è manifesto, quando l'intimato ha contestato anche altri profili o sviluppato altre difese, che presuppongono un'idonea conoscenza del titolo esecutivo. Inoltre, la nullità può rilevare soltanto in caso di allegazione (e prova) di specifiche limitazioni o compresioni del diritto di difesa che ne sarebbero derivate*”.

<sup>47</sup> Al contrario, in base alle disposizioni dell'art. 285 c.p.c., “*La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170*” e, quindi, al procuratore costituito o, in caso di costituzione personale, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

<sup>48</sup> Cass., 22.6.01, n. 8593: “*L'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del preceitto non è causa di nullità dell'atto, né impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ.) qualora l'ufficiale giudiziario attestì di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale*”.

<sup>49</sup> Cass., 23.2.06, n. 3998: “*Il preceitto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto*”.

parte dell'intimante, dell'atto stragiudiziale eseguito dal *falsus procurator*<sup>50</sup>.

La procura conferita ad un avvocato per il giudizio di merito attribuisce al difensore il potere di compiere anche gli atti successivi (ivi compreso il pregetto), a meno che non sia prevista espressamente una limitazione dei poteri conferiti<sup>51</sup>. Del pari, la procura apposta sull'atto di pregetto (ma – si deve ritenere – anche quella conferita per il giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo) abilita il difensore a compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito, non solo in primo grado ma anche in appello<sup>52</sup>.

E ancora: qualora la procura sia stata conferita, senza alcuna limitazione, a margine dell'atto di pregetto attribuendo così il mandato a procedere esecutivamente, essa estende la sua validità ed efficacia sia all'atto di pregetto in rinnovazione, relativo al medesimo credito (avente, cioè, la sua fonte nel medesimo titolo esecutivo), sia al processo esecutivo che, sulla base del pregetto (anche in rinnovazione) sia stato introdotto dal creditore ovvero all'intervento che dallo stesso creditore sia stato effettuato nel processo esecutivo già pendente contro il suo debitore<sup>53</sup>.

In ogni caso, l'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difen-

dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del pregetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto".

<sup>50</sup> Cass., 8.5.06, n. 10497: "L'atto di pregetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque [oggi, venti] giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata".

<sup>51</sup> Cass., 14.12.07, n. 26296: "La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espresa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito. (Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha ritenuto valido, sulla scorta dell'enunciato principio, l'atto di pregetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata "nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione"). Nello stesso senso Cass., 29.9.09, n. 20827.

<sup>52</sup> Cass., 9.4.15, n. 7117. Pertanto, la procura conserva validità per tutto il corso del processo esecutivo e per le opposizioni, dalla fase dinanzi al giudice dell'esecuzione fino alla successiva fase di merito e, in caso di opposizione all'esecuzione o di terzo all'esecuzione, anche per l'impugnazione in secondo grado (è diversa la regola per l'impugnazione della sentenza di opposizione agli atti esecutivi, poiché – non potendosi proporre appello ma soltanto ricorso straordinario per cassazione – è richiesta una procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.).

<sup>53</sup> Cass., 20.4.15, n. 8001.

sore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

Non è indispensabile (ma è buona norma) riprodurre la procura eventualmente rilasciata al difensore nella copia dell'atto di precezzo notificata al debitore, sempreché la stessa risulti nell'originale dell'intimazione o in uno degli atti depositati dei quali la controparte possa prendere visione (per verificarne l'effettivo rilascio e il contenuto)<sup>54</sup>. In ogni caso, dalla mancanza di rappresentanza sostanziale non discende automaticamente una nullità del precezzo rilevabile d'ufficio, bensì un vizio (per violazione di regola processuale) che deve essere tempestivamente denunciato mediante opposizione agli atti esecutivi<sup>55</sup>; inoltre, come detto, il suddetto vizio può essere sanato con il successivo conferimento della procura ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà del creditore di avvalersi dell'atto di intimazione<sup>56</sup>. È bene rilevare che la mancanza di procura non invalida il precezzo proprio perché tale atto ha natura stragiudiziale; è invece insanabile e rilevabile *ex officio* la nullità di atti processuali (come il pignoramento) compiuti da soggetto privo di rappresentanza processuale.

Per quanto riguarda l'entità delle spese legali il cui pagamento può essere richiesto con l'atto di precezzo, va innanzi tutto ricordato che il tradizionale sistema delle tariffe è stato sovvertito dall'art. 9, d.l. 24.1.12, n. 1, a seguito del quale, per la determinazione del compenso spettante al professionista (e quindi anche all'avvocato), è stato eliminato il precedente sistema di compensi rigidamente predeterminati tra un massimo ed un minimo, o stabiliti in cifra fissa, per sostituirlo con un sistema basato sul principio della libera contrattazione del compenso tra professionista e cliente, senza vincoli di massimo o minimo. Il problema che si pone al momento della redazione dell'atto di precezzo, però, è se queste pattuizioni rendano il compenso pattuito integralmente ripetibile a carico del debitore, che (evidentemente) ad esse non è vincolato.

---

<sup>54</sup> Cass., 31.3.06, n. 7611: “In tema di mandato alle liti, la mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precezzo non è causa di nullità dell'atto perché la disposizione di cui all'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. – che impone la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti – non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata”.

<sup>55</sup> Cass., 5.4.03, n. 5368: “La mancanza di procura, rispetto al precezzo notificato in nome del creditore da un suo rappresentante, non dà luogo ad una nullità rilevabile d'ufficio, non trattandosi di vizio relativo ad un atto del processo da compiersi necessariamente da parte del difensore, bensì ad una nullità per violazione di norma processuale (art. 480, quarto comma, cod. proc. civ.), da eccepirci dalla parte che vi ha interesse (art. 157, primo comma, cod. proc. civ.) mediante opposizione agli atti esecutivi art. 617, primo comma, cod. proc. civ.”.

<sup>56</sup> Cass., 8.5.06, n. 10497: “L'atto di precezzo deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti – come il pignoramento immobiliare – per i quali la procura è richiesta (ex artt. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice”.

L'unica soluzione è quindi ricorrere al criterio sussidiario, previsto dal d.l. 24.1.12, n. 1, ed oggi dalla l. 31.12.12, n. 247, di impiego dei parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, attualmente fissati dal d.m. 10.3.14, n. 55.

È consolidato in giurisprudenza l'orientamento che esclude la possibilità di ripetere dal soccombente l'I.V.A. sulle spese legali sostenute dalla parte vittoriosa qualora quest'ultima possa portare in detrazione l'imposta; è irrilevante che il titolo esecutivo menzioni anche la condanna al rimborso dell'I.V.A., dato che la questione assume rilievo soltanto in sede esecutiva e non al momento in cui il titolo è formato<sup>57</sup>.

Nel preceitto, “*Tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente va certamente compresa l'imposta di registrazione della sentenza*”<sup>58</sup>, mentre occorre un'autonoma domanda giudiziale per pretendere dalla controparte il rimborso di un diverso adempimento fiscale sorto in occasione del processo al quale un soggetto abbia concretamente provveduto (come nel caso della regolarizzazione fiscale di atti, inseriti nei fascicoli, da registrare in caso d'uso).

Una volta che il preceitto sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica, il debitore è tenuto anche al pagamento delle spese di intimazione: qualora abbia provveduto a pagare – prima del perfezionamento della notifica nei suoi confronti – il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del preceitto, il creditore può comunque avviare la procedura esecutiva per il recupero coattivo di queste ultime, purché ciò non comporti la violazione del dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.<sup>59</sup>.

<sup>57</sup> Cass., 19.2.14, n. 3968: “*Tra le spese processuali, oggetto di condanna del soccombente a favore del vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”); Cass., 22.3.07, n. 6974: “Il principio per cui tra le spese processuali, che il soccombente deve al vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, non subisce deroghe, in sede di provvedimento di condanna alle spese, per la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore, rilevando per contro tale deducibilità in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva”; nello stesso senso, Cass., 27.4.09, n. 9904, e Cass., 27.5.00, n. 9730.*

<sup>58</sup> Cass., 1.4.14, n. 7532.

<sup>59</sup> Cass., 2.12.08, n. 28627: “*In tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del preceitto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dagli artt. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 91, comma secondo, cod. proc. civ.), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse – sulla scorta del c.d. principio di causalità – siano state sostenute dal creditore ed il relativo preceitto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorché in tale momento permanga ancora il preddetto inadempimento; ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del preceitto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del preceitto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale*

### **Efficacia del preceitto.**

Entro 90 giorni dalla notificazione del preceitto<sup>60</sup> deve essere iniziata l'esecuzione forzata; in difetto, come prescritto dall'art. 481, comma 1, c.p.c., l'intimazione perde di efficacia.

Nel caso in cui l'esecuzione non sia iniziata entro il termine prescritto, il creditore è tenuto a rinnovare la notifica dell'atto di preceitto, ovvero a predisporre una nuova intimazione prima di agire *in executivis*, ma le spese del primo preceitto restano definitivamente a suo carico, in applicazione degli artt. 632 e 310 c.p.c.<sup>61</sup>.

---

*di cui agli artt. 88 e 92, comma primo, cod. proc. civ. (principio reso dalla S.C. in materia di opposizione a preceitto, avanti al giudice di pace, per le spese connesse alle attività di redazione dell'atto e a quelle professionali del legale necessarie alla sua notificazione)."; Cass., 10.9.15, n. 17895: "In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a pagare le spese sostenute dal creditore di notificazione del titolo esecutivo e del preceitto, nonché di redazione di quest'ultimo, trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, purché il preceitto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario e, a tale momento, ne permanga l'inadempimento, con la precisazione che ove il debitore, prima di ricevere la notifica del preceitto, abbia provveduto a saldare le spese di notifica, ma non anche quelle di redazione dell'atto, il creditore può ugualmente legittimamente procedere esecutivamente anche solo per queste ultime, salvo che non sia accertato che la sua attività, funzionale all'esercizio della pretesa esecutiva, sia stata posta in essere in violazione del dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.".*

<sup>60</sup> Non trattandosi di termine processuale, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini. Cass., 27.5.80, n. 3457: "La sospensione di diritto dei termini processuali disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 non è applicabile al termine di efficacia del preceitto (novanta giorni dalla sua notificazione) stabilito dall'art. 481 cod. proc. civ., non avendo tale termine carattere processuale, in quanto il preceitto costituisce un presupposto preliminare ed estrinseco al procedimento esecutivo, avendo come suo unico scopo quello di costituire in mora il debitore, per consentirgli, a seguito dell'intimazione e del contestuale avvertimento dell'inizio di detto procedimento, il volontario adempimento dell'obbligo portato dal titolo".

<sup>61</sup> Cass., 29.8.13, n. 19876: "Non è preclusa al creditore la rinnovazione del preceitto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col preceitto successivo, spese, compensi ed accessori dei preceitti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo preceitto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero"; Cass., 12.4.11, n. 8298: "L'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore precedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il preceitto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate"; Cass., 9.5.07, n. 10572: "La sopravvenuta inefficacia del preceitto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del preceitto ormai perento restano a carico dell'intimante, essendo applicabile, anche in questa ipotesi, il principio – stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. civ. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del codice di rito – che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Né la spesa sopportata per intimare il preceitto divenuto inefficace può essere assimilata a un costo sostenuto per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibile dal debitore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231 del 2002"; nello stesso senso: Cass., 18.9.08, n. 23847; Cass., 14.11.11, n. 23745; Cass., 4.8.05, n. 16376.

Deve tuttavia segnalarsi – in contrasto con l'orientamento assolutamente dominante – un recente precedente (invero non particolarmente motivato), secondo il quale la pendenza di trattative instaurate col debitore giustifica la rinnovazione del preceitto e la ripetizione delle spese dell'atto di intimazione precedente; Cass., 5.11.13, n. 24809: "La sopravvenuta inefficacia del preceitto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del preceitto ormai perento restano a carico dell'intimante, né la spesa sopportata per intimare il preceitto divenuto inefficace può essere assimilata a un costo sostenuto per il recupero del credito (ripetibile ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231 del 2002). Tale principio si applica tuttavia allorché l'estinzione del processo esecutivo sia ascrivibile ad inerzia del creditore

Quando, invece, sia stato dato inizio al processo esecutivo entro il termine indicato dall'art. 481, comma 1, c.p.c., non occorre che il creditore insoddisfatto (anche parzialmente) predisponga e notifichi un nuovo preceitto, o notifichi nuovamente il vecchio, per promuovere altre esecuzioni: è infatti possibile instaurare, anche dopo il decorso dei 90 giorni ed in base all'unico originario preceitto, ulteriori procedure<sup>62</sup>.

La rinnovazione del preceitto (si tratta del cosiddetto “preceitto in rinnovazione”) non comporta alcuna nullità<sup>63</sup>: senza incorrere in alcun vizio la parte creditrice può notificare (anche se è inutile) tanti atti di preceitto quanti vuole (così facendo, in pratica si inviano ulteriori intimazioni e si concedono al debitore termini dilatori, ogni volta di almeno 10 giorni), purché non siano poste a carico del destinatario le relative spese (si trattierebbe di spese assolutamente superflue, non legittime dalla necessità di procedere *in executivis*).

In altri termini, non è mai giustificato il raddoppio delle spese di precettazione: o il creditore è rimasto inerte e, quindi, deve farsi carico degli oneri sostenuti per il preceitto; oppure, entro il termine decadenziale è stata promossa l'esecuzione e quell'unico preceitto è sufficiente per promuovere anche le successive procedure esecutive.

Speculare alla rinnovazione del preceitto è la rinuncia al medesimo: non c'è dubbio sul fatto che l'atto di preceitto possa essere oggetto di rinuncia da parte del creditore precettante anche nel caso in cui il debitore abbia proposto opposizione avverso l'atto in precedenza notificatogli, potendo altresì consistere in una rinuncia totale o parziale: avuto riguardo alla natura del preceitto – atto preliminare stragiudiziale, necessariamente prodromico all'esecuzione forzata – la rinuncia al preceitto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo, di carattere extra-processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza del debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto all'applicazione – anche in via analogica – della disciplina dettata dall'art. 629 c.p.c. e, co-

e non quando, invece, il creditore prova di non aver iniziato l'esecuzione forzata perché impegnato in trattative con il debitore”.

<sup>62</sup> Cass., 28.4.06, n. 9966: “Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 cod. proc. civ., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del preceitto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del preceitto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritis la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico preceitto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo”. Nello stesso senso, Cass., 31.5.05, n. 11578, Cass., 27.11.72, n. 3471, e Cass., 22.11.68, n. 3808.

<sup>63</sup> Cass., 23.10.12, n. 18161: “La pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi da inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il preceitto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo preceitto”; Cass., 29.8.13, n. 19876: “Il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo; che alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore precedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento”; Analogamente: Cass., 15.1.14, n. 678; Cass., 20.12.13, n. 28614; Cass., 2.3.07, n. 4963; Cass., 22.7.91, n. 8164.

munque, non abbisognevole dell'accettazione dell'intimato<sup>64</sup>.

Qualora la rinuncia al preceppo intervenga in pendenza di un'opposizione, essa non determina l'estinzione del giudizio (con conseguente carico delle spese al rinunciante), bensì la cessazione della materia del contendere (anche solo limitatamente alle voci del preceppo che sono oggetto di rinuncia<sup>65</sup>), senza che sia precluso alla parte opponente l'iscrizione della causa a ruolo o la prosecuzione della stessa al solo fine di ottenere le spese del giudizio, da regalarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale<sup>66</sup>.

L'art. 481, comma 2, c.p.c. stabilisce che, in pendenza di opposizione a preceppo (senza distinzione tra opposizione *ex art.* 615, comma 1, c.p.c. o *ex art.* 617, comma 1, c.p.c.), il termine di 90 giorni resta sospeso; la sospensione del decorso del termine opera anche in caso di sospensione dell'esecutività del titolo da parte del giudice di appello, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., ovvero *ex art.* 373 c.p.c., in caso di ricorso per Cassazione: cessata la causa di sospensione, il termine riprenderà a decorrere per la sola parte residua non trascorsa in precedenza<sup>67</sup>.

È importante sottolineare che è oggetto di sospensione il termine prescritto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. (e, quindi, conclusosi il giudizio di opposizione, il creditore avrà a disposizione un residuo periodo di efficacia dell'intimazione) e non il titolo esecutivo (la cui sospensione non è rimessa all'iniziativa del debitore bensì a provvedimento giurisdizionale) o il diritto del creditore di procedere *in executivis* (in sostanza – salvo diversa determinazione del giudice adito con l'opposizione – nulla impedisce al creditore opposto di dar corso all'esecuzione)<sup>68</sup>.

### **Casi particolari: creditore fondiario; pubblica amministrazione; aventi causa del debitore; socio illimitatamente responsabile; condomino; preceppo per rilascio; navi ed aeromobili; provvedimenti cautelari e possessori.**

<sup>64</sup> Cass., 10.3.90, n. 1985; Cass., 9.6.81, n. 3736.

<sup>65</sup> Cass., 10.12.13, n. 27538: “In tema di opposizione all'esecuzione qualora essa riguardi solo una parte della somma per cui vi è stata intimazione di pagamento e la parte opposta-intimante abbia rinunciato esplicitamente alle voci chieste in preceppo e oggetto di contestazione dell'opponente, l'intimazione rimane valida per la somma non contestata, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno ogni ragione di contrasto in ordine alla (maggior) somma contestata con l'atto di opposizione”.

<sup>66</sup> Cass., 25.5.98, n. 5207; Cass., 17.10.92, n. 11407.

<sup>67</sup> Cass., 19.12.08, n. 29860: “Qualora l'esecutività di un titolo esecutivo giudiziale di primo grado venga parzialmente sospesa dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., quando sia ancora pendente il termine di efficacia del preceppo, notificato unitamente al titolo esecutivo, l'esecuzione, relativamente alla parte di pretesa esecutiva per cui la sospensione non è stata disposta, può iniziare entro tale termine, senza che sia necessaria una nuova notifica del titolo e del preceppo con l'ordinanza di sospensione parziale, mentre, riguardo alla parte per cui è stata disposta la sospensione, l'esecuzione può iniziare nel residuo termine di efficacia del preceppo, rimasto sospeso, una volta che lo stesso riprenda a decorrere per effetto della cessazione dell'efficacia della sospensione, della quale il titolare abbia ricevuto la comunicazione”.

<sup>68</sup> Cass., 3.6.94, n. 5377: “L'opposizione a preceppo non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 cod. proc. civ. ad essa riconferma soltanto l'effetto di sospendere il termine di efficacia del preceppo stesso, non già quello della sospensione dell'esecuzione, che è istituto diverso, senza che rilevi in contrario che l'identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l'altro, desumibile dall'art. 627 cod. proc. civ.”.

L'art. 41, comma 1, d.lg. 1.9.93, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) dispone che "Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo"; la norma riduce, dunque, l'applicabilità dell'art. 479 c.p.c. nella parte in cui è prescritta la notificazione del titolo e, conseguentemente, l'applicabilità dell'art. 480 c.p.c. laddove è prevista, a pena di nullità, l'indicazione nel preceitto della data di notificazione del mutuo fondiario spedito in forma esecutiva (un'isolata pronuncia giurisprudenziale<sup>69</sup> ritiene addirittura – invero senza motivare e, forse, con un *lapsus calami*<sup>70</sup> – che la normativa speciale abbia escluso anche l'obbligo di notificazione del preceitto).

Va peraltro segnalato che, secondo una recente decisione di merito<sup>71</sup>, l'esenzione dall'obbligo della notificazione del titolo esecutivo fondiario vale nei confronti del contraente, non anche del terzo acquirente dell'immobile ipotecato.

\* \* \*

Per disposizione legislativa<sup>72</sup>, alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici è riconosciuto un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare autonomamente le procedure per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro; prima del decorso del predetto termine non solo non si può procedere ad esecuzione forzata, ma nemmeno alla notifica dell'atto di preceitto.

Secondo consolidata giurisprudenza<sup>73</sup>, il decorso del termine legale diviene condi-

<sup>69</sup> Cass., 25.8.06, n. 18513.

<sup>70</sup> Così testualmente la Suprema Corte nella pronuncia menzionata nella nota precedente: "Il R.D. n. 646 del 1905 è stato definitivamente abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 161 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 162, comma 2), e l'intera materia del credito fondiario è stata semplificata. In particolare, è escluso l'obbligo della notificazione del preceitto ed è disposto che l'azione esecutiva può essere iniziata o proseguita anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, salva la facoltà del curatore di intervenire nell'esecuzione (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 41, commi 1 e 2)".

<sup>71</sup> Trib. Padova, 1.8.14, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/11375.pdf>.

<sup>72</sup> Art. 14, comma 1, d.l. 31.12.96, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.97, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di preceitto".

<sup>73</sup> Cass., 24.9.13, n. 21838: "L'opposizione proposta dalla pubblica amministrazione avverso il preceitto intimato prima del decorso del termine, previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30), di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, atteso che la disposizione citata pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del preceitto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa. Pertanto il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del preceitto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il preceitto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata"; Cass., 26.3.09, n. 7360: "L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il preceitto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000,

zione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza – per l'inscindibile dipendenza del preceppo dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere – rende nullo il preceppo intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata.

Il mancato rispetto dello *spatium deliberandi* (che può fondare un'opposizione ex art. 615 c.p.c.) comporta anche un vizio dell'atto conclusivo del procedimento espropriativo, con conseguente assoggettamento ad opposizione ex art. 617 c.p.c. dell'ordinanza di assegnazione del credito nell'espropriazione presso terzi<sup>74</sup>.

Oltre al termine minimo stabilito dalla menzionata normativa, l'intimazione nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici non economici presenta ulteriori peculiarità: il preceppo deve essere notificato presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati; è poi prescritta l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del creditore (elementi la cui omissione, però, non comporta invalidità dell'atto)<sup>75</sup>.

---

*di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del preceppo, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del preceppo dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il preceppo intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata";* conformi Cass., 18.11.14, n. 24504, Cass., 23.2.10, n. 4357, Cass., 17.9.08, n. 23732, Cass., 20.9.06, n. 20330.

<sup>74</sup> Cass., 24.9.13, n. 21838: "Nell'espropriazione presso terzi intrapresa contro un'amministrazione dello Stato o un ente pubblico non economico, in violazione del disposto di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) e proseguita sino a pervenire alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, il debitore esecutato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, nel termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., decorrente dalla sua pronuncia, al fine di far valere la violazione predetta".

<sup>75</sup> Art. 14, comma 1-bis, d.l. 31.12.96, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.97, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni: "Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di preceppo nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio".

La Suprema Corte ha precisato che la riportata disposizione "ha collegato la sanzione della nullità unicamente alla notifica dell'atto introduttivo presso la struttura territoriale dell'ente pubblico e non all'omissione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio dell'interessato, deponendo inequivocabilmente, in tal senso, la lettera e la struttura della norma, che ha cominato la nullità soltanto dopo l'indicazione del luogo in cui deve avvenire la notificazione" (Cass., 8.4.08, n. 9134); e ancora, Cass., 14.1.09, n. 590: "L'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del creditore non costituisce un requisito formale del preceppo e dell'atto di pignoramento richiesto a pena di nullità, in tal senso deponendo la formulazione letterale e la "ratio" della norma, dettata non allo scopo di mettere la P.A. in condizione di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per liquidare il pagamento, al fine di evitare spese successive e la stessa espropriazione forzata, ma al solo fine di consentire alla P.A. di effettuare il riscontro contabile della esattezza degli atti del procedimento di liquidazione. Ne consegue che l'assenza di tali indicazioni costituisce un'irregolarità degli atti che, non essendo sancita ai fini di un legittimo progredire dell'esecuzione, non giustifica la dichiarazione di nullità degli atti stessi né può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecuti-

\* \* \*

Il titolo esecutivo può essere fatto valere nei confronti degli eredi di chi risulti debitore nel titolo stesso, ma in tal caso non è ammessa la contemporanea notifica del titolo e del precezzo, dovendo intercorrere un periodo minimo di 10 giorni tra la notifica del primo e l'intimazione (art. 477, comma 1, c.p.c.)<sup>76</sup>.

Entro un anno dalla morte del debitore<sup>77</sup> il creditore gode di una peculiare agevolazione, potendo effettuare la notificazione del titolo esecutivo e del precezzo (con esclusione, però, degli atti esecutivi successivi<sup>78</sup>) agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio (effettivo) del defunto (art. 477, comma 2, c.p.c.).

La notifica del titolo esecutivo agli eredi, in ogni caso, andrà reiterata nel caso in cui essa sia già stata effettuata nei confronti del debitore senza essere stata poi seguita dalla notifica del precezzo, mentre non vi è obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precezzo agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro<sup>79</sup>.

Decorso il termine annuale ex art. 477, comma 2, c.p.c. e, comunque, prima di procedere all'esecuzione forzata (con pignoramento, ad esempio), occorrerà individuare nominativamente l'erede del debitore e verificare che lo stesso abbia effettivamente accettato (in maniera expressa o tacita) l'eredità, non essendo sufficiente la qualità di chiamato alla stessa; infatti *"La facoltà del creditore di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti dell'erede, ai sensi dell'art. 477 cod. proc. civ., e, quindi, di notificargli il titolo medesimo ed il precezzo, postula, ove si tratti di chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari, che lo stesso abbia in precedenza accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, con onere della relativa prova, in caso di opposizione dell'intimato al precezzo, a carico di detto creditore, mentre deve negarsi rilevanza, al fine indicato, ad un'accettazione dell'eredità sopravvenuta nel corso del giudizio d'opposizione, posto che la legittimità del precezzo va riscontrata con riferimento all'epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché idonee*

*vi. La P.A. può, invece, contestare nel processo il diritto della parte istante al pagamento delle spese processuali, tutte le volte che, richiesta di eseguire il pagamento mediante la notificazione del titolo esecutivo, mancando dei dati necessari per emettere il titolo di pagamento, li abbia inutilmente chiesti, tenendo un comportamento di buona fede, anziché attendere che tali dati le siano forniti con il precezzo, nella prospettiva di poter opporre l'irregolarità e così dilatare ancora i tempi dell'adempimento".*

<sup>76</sup> La violazione di questa disposizione può essere eccepita ex art. 617 c.p.c.: Trib. Catania, 31.1.06: "Nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c. è inammissibile ... la lamentazione inerente l'intervenuta violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 477 c.p.c. (contestuale notifica agli eredi del precezzo e del titolo esecutivo), che costituendo motivo di opposizione alla notifica del precezzo dove farsi valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e nel termine perentorio previsto dall'art. 617 c.c.".

<sup>77</sup> Il *dies a quo* del termine annuale è inderogabilmente identificato nella data di decesso del debitore, mentre è assolutamente irrilevante il momento in cui la parte creditrice ha avuto legale conoscenza della morte (Cass., 28.6.65, n. 7275).

<sup>78</sup> Cass., 25.9.09, n. 20680: "... siffatta notifica non può estendersi al pignoramento, vero e proprio atto di esecuzione che, in quanto tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto".

<sup>79</sup> Cass., 14.7.15, n. 14653: "L'art. 477 cod. proc. civ. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precezzo agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precezzo". Conformi, Cass., 10.10.08, n. 25003 e Cass., 21.4.00, n. 5200.

*a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo*<sup>80</sup>.

Va qualificata come motivo di opposizione agli esecutivi, afferendo il *quomodo* e non l'*an* dell'esecuzione forzata, la dogianza concernente la nullità del preceitto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto per mancato rispetto dell'art. 477, comma 1, c.p.c.: si tratta, infatti, di una irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore, per avere egli disatteso un onere imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, e non già di una condizione di esistenza del diritto ad agire *in executivis*<sup>81</sup>.

\* \* \*

La giurisprudenza di legittimità assimila alla successione *ex parte debitoris* nel titolo esecutivo (*ex art. 477 c.p.c.*) la possibilità di far valere *ultra partes* il titolo formato *inter alios*<sup>82</sup>: nei confronti del socio illimitatamente responsabile (per il titolo esecutivo nei confronti della società, a prescindere dalla partecipazione del socio al giudizio nel quale il titolo si è formato)<sup>83</sup> oppure dell'occupante *sine titulo* dell'im-

<sup>80</sup> Cass., 10.3.92, n. 2849.

La recente pronuncia di Cass., 26.5.14, n. 11638, poi, specifica ulteriormente che, per potersi procedere a vendita forzata, occorre che l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato sia stata trascritta o accertata giudizialmente: *In materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede – debitore esecutato, il creditore precedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza*.

<sup>81</sup> Cass., 14.7.15, n. 14653: *La nullità del preceitto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto, per mancato rispetto dell'art. 477, comma 1, c.p.c., è conseguenza di una irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore, per avere egli disatteso un onere imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, e non una condizione di esistenza del diritto ad agire "in executivis", sicché l'opposizione fondata su di essa, riguardando il "quomodo" e non l' "an" dell'esecuzione forzata, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.*

<sup>82</sup> Illustra varie ipotesi di estensione soggettiva dell'efficacia del titolo esecutivo DE STEFANO, *Titolo esecutivo e preceitto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 27 ss.

<sup>83</sup> Cass., 14.6.99, n. 5884: *Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di socio e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società, titolo che gli va notificato, attraverso l'opposizione all'esecuzione può contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali*; Cass., 24.3.11, n. 6734: *Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che ciascuno di questi ha l'onere di proporre impugnazione. In mancanza, il decreto diviene definitivo anche nei confronti del socio che non può opporre l'eventuale prescrizione che si è maturata in precedenza*; Cass., 16.1.09, n. 1040: *La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti*

mobile da rilasciare<sup>84</sup> oppure del singolo condomino – seppure *pro quota* e in pro-

*diversi dalla persona contro cui è stato formato*". Nello stesso senso, Cass., 6.10.04, n. 19946, Cass., 17.1.03, n. 613, Cass., 14.6.99, n. 5884, e Cass., 8.8.97, n. 7353.

Non dà luogo ad automatica "successione" *ex parte debitoris* la cancellazione della società dal registro delle imprese e, conseguentemente, le ragioni di credito consacrate nel titolo esecutivo formatosi contro la società non possono essere immediatamente azionate *in executivis* contro i soci (percettori di somme nel bilancio finale di liquidazione) o i liquidatori *ex art. 2495 c.c.*, occorrendo un apposito giudizio contro questi ultimi; Cass., 27.2.14, n. 4699: "*L'art. 2495 cod. civ. (al pari dell'art. 2456 cod. civ. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) prevede che i crediti verso la società cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo, quindi, ulteriori e distinti fatti costitutivi. Ne deriva che l'accertamento giudiziale del credito verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l'accertamento dei rispettivi presupposti*". In senso diametralmente opposto la (di poco) precedente pronuncia di Cass., 8.8.13, n. 18923: "*Qualora una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo "de quo" ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 cod. proc. civ., nei confronti dei quali, pertanto, l'azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione*".

<sup>84</sup> Sul soggetto che deve essere individuato come destinatario della notificazione degli atti prodromici (debitore risultante dal titolo esecutivo o effettivo occupante del bene da rilasciare) fa chiarezza Cass., 2.9.13, n. 20053: "*Soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precezzo e preavviso di rilascio; se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore procedente*".

In precedenza, era discussa la necessità di far precedere l'esecuzione nei confronti del terzo dalla notificazione del titolo esecutivo e del precezzo (e dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.*): secondo alcune pronunce, la possibilità di agire in *executivis* nei confronti del terzo è indiscussa, ma occorre che titolo e intimazione (e anche il preavviso) siano notificati al detentore, che è il soggetto tenuto ad adempire all'obbligo risultante dal titolo e nei cui confronti dovrà promuoversi, in difetto di spontaneo adempimento, l'esecuzione *ex artt. 605 ss. c.p.c.* (Cass., 7.7.99, n. 7026: "*La notificazione del titolo in forma esecutiva e del precezzo deve essere fatta, su richiesta della parte istante, al soggetto che essa pretende sia tenuto ad eseguire l'obbligo che risulta dal titolo. Conseguentemente, quando il titolo esecutivo è un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio, se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo soggiacere all'efficacia del titolo esecutivo, l'onere di notificazione del titolo e del precezzo deve osservarsi verso tale soggetto, che è quello contro il quale l'esecuzione va compiuta, mentre la parte istante non ha l'onere di notificare al soggetto contro cui la condanna è stata pronunciata e colui contro il quale l'esecuzione è promossa non ha interesse a che il titolo esecutivo sia notificato anche a quel soggetto*"; Cass., 22.11.00, n. 15083: "*Non rileva che la parte istante non notifichi, come invece dovrebbe, titolo esecutivo e precezzo al detentore e che questi si trovi a conoscere dell'esecuzione intrapresa solo nel momento in cui l'ufficiale giudiziario accede sul luogo per ottenere il rilascio. Rileva che è il detentore a poter rilasciare e non il conduttore e che è il detentore a trovarsi privato del materiale possesso del bene per effetto dell'attuazione coattiva dell'obbligo*"); secondo altre, invece, "*non è necessario notificare allo stesso detentore il titolo esecutivo e il precezzo né comunicargli l'avviso di rilascio*" (così Cass., 16.2.76, n. 508 e, nello stesso senso, Cass., 28.6.12, n. 10865: "*Il titolo esecutivo che dà ingresso all'esecuzione per consegna o rilascio consente all'avente diritto di essere immesso forzatamente nel possesso del bene, anche se, al momento dell'esecuzione, questo non sia posseduto o detenuto da chi è indicato come obbligato alla consegna o al rilascio e senza che occorra notificare titolo e precezzo al reale possessore o detentore, il quale si trova pertanto a subire l'esecuzione, pur non avendo partecipato al processo formativo del titolo*").

porzione ai suoi millesimi di proprietà<sup>85</sup> – in caso di titolo emesso nei confronti del condominio<sup>86</sup>. Le medesime pronunce pretendono che il titolo esecutivo emesso nei confronti del debitore principale sia previamente portato a conoscenza del “successore” nei cui confronti è azionato<sup>87</sup>; dalla similitudine con la fattispecie *ex art. 477 c.p.c.* si desume che, anche nel caso *de quo*, il preceppo deve essere notificato almeno 10 giorni dopo il titolo.

\* \* \*

Per quanto riguarda il preceppo sulla cui base radicare un procedimento esecutivo (di espropriazione, o consegna o rilascio) su navi ed aeromobili, il codice della navigazione richiama le norme del codice di procedure civile, salvo prevedere (art. 647 c. nav.) l’assegnazione di un termine per adempiere di sole ventiquattro ore<sup>88</sup> e l’inefficacia del preceppo se il pignoramento non viene eseguito entro 30 giorni (artt. 648, comma 2, e 1059 c. nav.).

In generale – va aggiunto – la disciplina del processo esecutivo relativo a navi ed aeromobili ha natura speciale, il che rende inapplicabile (salvo espresso richiamo) la normativa del codice di procedura civile<sup>89</sup>.

<sup>85</sup> Cass., s.u., 8.4.08, n. 9148: “*Ogni condomino risponde soltanto pro quota nei confronti del terzo creditore per le obbligazioni contratte in nome e per conto del condominio, per cui, ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministratore del condominio per l’intero credito, l’esecuzione dovrà essere promossa individualmente nei confronti dei singoli condomini nei limiti della rispettiva quota, anticipando così la ripartizione del debito, rispetto alla rivalsa, in quanto la solidarietà del condominio non è prevista espressamente da alcuna norma e manca, comunque, il requisito della indivisibilità della prestazione comune necessaria per la sussistenza della solidarietà, con la conseguenza che prevale l’intrinseca parzialità dell’obbligazione che, pur essendo comune, è, tuttavia, divisibile poiché trattasi di somma di danaro. Il criterio della parzialità appare preferibile perché la solidarietà avvantaggerebbe il creditore che, contrattando con l’amministratore conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi*”.

Sotto il profilo pratico si pone il problema – per il creditore – della conoscibilità delle quote millesimali spettanti a ciascun condomino.

<sup>86</sup> Cass., 30.1.12, n. 1689 “Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto e a questo notificato è azionabile esecutivamente nei confronti del debitore, senza che occorra una nuova notificazione del titolo, prima o contestualmente al preceppo. Tale nuova notificazione, peraltro, è indispensabile ove il creditore intenda agire esecutivamente non nei confronti del soggetto destinatario dell’ingiunzione, ma di altro – non indicato in questa – per la pretesa sua qualità di obbligato solidale. Quest’ultimo, infatti, deve essere messo in grado non solo di conoscere quale è il titolo *ex articolo 474 c.p.c.* in base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione, ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall’articolo 480 c.p.c. (Nella specie, il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di un condominio, era stato azionato esecutivamente contro uno dei condomini. Quest’ultimo, senza porre in discussione l’ammissibilità dell’intrapresa azione esecutiva nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale, si era limitato a eccepire la mancata notificazione, a lui, del decreto ingiuntivo. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha accolto il ricorso)”; Cass., 14.10.04, n. 20304: “Qualora abbia ottenuto sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti del condominio, il creditore è carente di interesse ad agire contro il singolo condominio per il pagamento pro – quota della medesima somma, disponendo già di un titolo esecutivo relativo all’intera somma, azionabile nei confronti del predetto condominio o dei singoli condomini, e verificandosi, in caso contrario, una inammissibile duplice applicazione di titoli esecutivi”.

<sup>87</sup> Con le precisazioni, nell’esecuzione per rilascio, spiegate da Cass., 2.9.13, n. 20053, con particolare riferimento alla previa conoscenza – da parte del creditore – dell’occupazione da parte del terzo.

<sup>88</sup> È sempre possibile chiedere l’esenzione anche da questo termine (artt. 647 e 1059 c. nav.).

<sup>89</sup> Cass., 1.4.87, n. 3127: “L’esecuzione forzata che abbia per oggetto navi o galleggianti, i loro carati e

\* \* \*

Non sono necessarie l'apposizione della formula esecutiva<sup>90</sup> e la previa notifica di titolo esecutivo e precezzo per i provvedimenti cautelari<sup>91</sup> e possessori<sup>92</sup> (per molti

*le loro pertinenze, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni speciali contenute nel titolo V del libro IV cod. nav. nonché nel titolo IV del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 15 febbraio 1952, n. 328, con la conseguenza che essendo inibito al creditore procedente optare per la normale procedura di cui agli art. 480 segg. c.p.c., il termine di efficacia del precezzo per procedere al pignoramento dei natanti è quello inderogabile di trenta giorni fissato dall'648, 2<sup>o</sup> comma, cod. nav.”.*

<sup>90</sup> Trib. Reggio Emilia, 27.4.12, n. 785.

<sup>91</sup> Cass., 14.7.03, n. 10994: “Con la l. 26 novembre 1990, n. 353 e la nuova disciplina del processo cautelare uniforme, attraverso l'art. 669-duodecies, è stato infine configurato un sistema basato sul diverso contenuto dell'ordine. ... Quando si tratta di attuare ordini di consegna o rilascio, e più in particolare obblighi di fare o non fare, il ricorso al processo esecutivo per l'attuazione del provvedimento cautelare è estraneo alla logica della cautela. Qui non viene in gioco solo l'esigenza di attuare il comando giudiziale vincendo la resistenza dell'obbligato, ma di mantenere continuamente adeguata la situazione di fatto alle necessità della situazione di diritto, che richiede cautela. E ciò può conseguirsi in modo più efficace se si lascia al giudice della cautela il compito di disporre per l'attuazione della misura data, se del caso modificandola, o tornando ad intervenire per contrastare ostacoli frapposti dall'obbligato dopo la prima attuazione, mentre se si fa di tale attuazione una forma di esecuzione forzata in forma specifica si spezza questo collegamento, con la conseguenza di irrigidire l'attuazione della cautela nello schema della conformità all'ordine e di innescare il contenzioso basato sulla contestazione di tale conformità. Dunque, l'attuazione dei provvedimenti cautelari aventi come contenuto ordini diversi dal pagamento di somme di denaro appare rifiutare concettualmente lo schema del processo di esecuzione forzata e quindi la necessità di postulare per tali provvedimenti la natura di titolo esecutivo. A queste considerazioni se ne possono aggiungere altre. Se al provvedimento cautelare si attribuisce natura di titolo esecutivo, ne segue che la sua attuazione deve avvenire nel rispetto delle regole di competenza e di quelle processuali proprie della corrispondente forma di esecuzione forzata, cui la parte favorita non potrebbe sottrarsi. Per converso, se non gli si attribuisce tale natura, l'impiego di modalità mutuate dalle forme dell'esecuzione forzata potrà essere consentita o imposta, ma non ne potranno risultare modificate le norme di competenza. In assenza di disposizioni che consentano alla parte istante di ricorrere ad uno o ad altro procedimento, com'è nel caso dei procedimenti speciali per decreto d'ingiunzione o di convalida, la scelta del tipo di procedimento da seguire non potrebbe essere rimessa alla parte. Altro aspetto di rilevanza della distinzione è rappresentato dai modi di regolamentazione sostanziale e processuale del diritto al rimborso delle spese sostenute dalla parte favorita per chiedere l'attuazione dell'ordine. Se al provvedimento si attribuisce natura di titolo esecutivo, la parte istante ha diritto di intimare il precezzo, di ottenere il rimborso delle relative spese e di perseguire tale rimborso nei modi consentiti quando si ha diritto di minacciare l'esecuzione forzata. Se al provvedimento si nega natura di titolo esecutivo, sulle spese sopportate per l'attuazione della misura cautelare si dovrà provvedere nei modi previsti per il rimborso delle spese sopportate per ottenerla. In conclusione, quando la parte minaccia che procederà ad esecuzione forzata per l'attuazione del provvedimento cautelare o per superare comportamenti dell'obbligato volti a ritornare alla situazione di fatto originaria, non è in questione un problema di forma degli atti, è in questione se egli abbia diritto a procedere ad esecuzione forzata. Non si tratta perciò di stabilire se la parte favorita dal provvedimento cautelare ledà un interesse dell'obbligato, quando in presenza di un suo comportamento ostruzionistico, fa procedere il ricorso al giudice della cautela dall'avvertimento che lo farà; si tratta di stabilire se la parte per ottenere la concreta attuazione della cautela debba seguire un determinato procedimento davanti ad un determinato giudice o un diverso procedimento davanti ad un diverso giudice”.

<sup>92</sup> Cass. 12.3.08, n. 6621: “Per procedere all'esecuzione dei provvedimenti possessori di natura sommaria non deve essere seguita la disciplina normativa dell'esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare stabilita negli artt. 612 – 614 cod. proc. civ.. Pertanto, a tal fine, non è necessaria la notificazione del precezzo (con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili) ma, esclusivamente, la notifica del titolo esecutivo, e, in caso di contestazione relativa alle modalità di attuazione del provvedimento, deve essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento sommario”.

aspetti equiparati ai primi<sup>93</sup>), perché è ormai invalsa l'esclusione di questi ultimi dal concetto stesso di esecuzione: “per essi – tranne quelli che abbiano ad oggetto somme di denaro – si parla piuttosto di attuazione [ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c.] e quindi è normale che non si applichino istituti e discipline tipici dell'esecuzione”<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> Cass., 16.6.08, n. 16220: “Ai sensi dell'704 cod. proc. civ., il provvedimento possessorio emesso nel corso del giudizio petitorio ha natura esclusivamente interinale ed è destinato ad essere assorbito dalla pronuncia che conclude il procedimento a cognizione piena nel quale è stato emesso. Se ne deve, pertanto, escludere, l'idoneità al giudicato e l'assoggettabilità ad esecuzione forzata, trovando esclusiva applicazione il procedimento di attuazione regolato dall'art. 669 duodecies cod. proc. civ. proponibile davanti al giudice che ha emesso l'interdetto”; Cass., 12.1.06, n. 407: “I provvedimenti interinali di reintegrazione hanno il carattere della esecutività, ma non danno luogo ad esecuzione forzata, atteso che, con essi, non si realizza un'alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di esecuzione che si svolge ex officio iudicis: pertanto, la loro esecuzione deve avvenire omettendo l'osservanza delle formalità dell'ordinario processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precezzo, bastando, nei confronti dell'intimato, che il provvedimento sia notificato in forma esecutiva, con la conseguenza che le spese del precezzo, ove intimato, non sono ripetibili”.

Quanto ora esposto riguarda i provvedimenti possessori cosiddetti “interdittali” e non anche le sentenze che concludono il giudizio di “merito possessorio”: Cass., 16.4.97, n. 3277: “Nella disciplina anteriore alla novella del codice di procedura civile del 1990 l'attuazione dei provvedimenti interinali di reintegrazione del possesso è improntata ad una estrema semplicità e speditezza e non è soggetta alle forme del processo di esecuzione, ma questa regola non si applica alla sentenza conclusiva del procedimento possessorio, che deve essere eseguita con il procedimento di esecuzione degli obblighi di fare, anche se con essa, in conseguenza del rigetto della pretesa, sia stata disposta la restituzione in pristino della situazione di fatto preesistente modificata con il provvedimento interinale”.

<sup>94</sup> DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precezzo*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 78.

In giurisprudenza, Cass., 12.1.05, n. 443: “In seguito all'entrata in vigore della riforma del 1990 l'attuazione di tutti i provvedimenti cautelari, ivi compresi i provvedimenti possessori e d'urgenza, avviene ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c.” e Cass., 12.3.08, n. 6621: “L'attuazione della misura cautelare concernente obbligo di fare o non fare, affidata allo stesso giudice della cautela, non consente l'inizio di esecuzione forzata nelle forme del libro III c.p.c., giacché il provvedimento cautelare non è titolo esecutivo ex 474 c.p.c.. L'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669-duodecies c.p.c., non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, e non già alla serie procedimentale della esecuzione forzata, l'attuazione e la regolarità formale degli atti di esecuzione dei predetti provvedimenti potendo essere invero conseguentemente contestata solo nell'ambito del giudizio possessorio, e non con opposizione agli atti esecutivi” (conformi: Cass., 30.3.07, n. 7922; Cass., 12.1.06, n. 407).

**FORMULA 003**

**ATTO DI PRECETTO SU DECRETO INGIUNTIVO  
(ARTT. 479, 480 E 654 C.P.C.)**

**ATTO DI PRECETTO**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall’Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

– con decreto ingiuntivo n. ..... del ..... il Tribunale di ..... condannava ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre a interessi al saggio ..... dal ..... al saldo ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in Euro .....

*[in caso di decreto dichiarato esecutivo ai sensi degli artt. 647 o 648 o 653 o 654 c.p.c.]*

– il predetto decreto è stato notificato al debitore in data .....

– di tale decreto è stata disposta l’esecutorietà con provvedimento del Tribunale di ..... in data ..... e la formula esecutiva è stata apposta in data .....

*[in caso di decreto dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.]*

– il predetto decreto, di cui è stata autorizzata la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642 c.p.c., viene notificato al debitore unitamente al presente atto in copia conforme all’originale e spedita in forma esecutiva

**INTIMA**

e fa precetto a ....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., di provvedere entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto [*oppure, in caso di esenzione dal termine ex art. 482 c.p.c., immediatamente*] al pagamento a favore di ..... delle seguenti somme:

capitale determinato nel decreto	Euro .....
interessi	Euro .....
spese liquidate nel decreto	Euro .....
registrazione decreto, spese	Euro .....
richiesta alla cancelleria di due copie, spese	Euro .....
notificazione del titolo esecutivo, spese	Euro .....
compenso di precetto	Euro .....
rimborso spese generali 15%	Euro .....
C.P.A. 4% su Euro .....	Euro .....
I.V.A. 22% su Euro .....	Euro .....
<b>TOTALE COMPENSO, C.P.A. e I.V.A.</b>	<b>Euro .....</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Euro .....</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Euro .....</b>

oltre agli interessi al saggio ..... maturati e maturandi dal ..... al saldo e alle ulteriori spese, competenze ed onorari occorsi ed occorrendi.

**AVVERTE**

Il debitore che

- in difetto di pagamento del dovuto nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata
- può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego ad assistermi, rappresentarmi e difendermi, con riguardo alla redazione e notificazione del presente atto di precezzo e anche alle successive fasi esecutive e agli eventuali giudizi di opposizione, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ..... via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Le principali questioni relative all'atto di precezzo sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 002.

Sono trattate di seguito le peculiarità del precezzo fondato su decreto d'ingiunzione.

L'art. 654, comma 2, c.p.c. esclude la necessità di notificare nuovamente al debitore il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo successivamente alla sua emissione (già notificato ex art. 643 c.p.c.) ma richiede che nel precezzo siano menzionati<sup>95</sup> il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva<sup>96</sup>.

La mancanza di tali indicazioni non implica inesistenza o nullità insanabile del precezzo, bensì un vizio che deve essere tempestivamente denunciato mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c.<sup>97</sup>, con la precisazione che l'indicazione

<sup>95</sup> DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precezzo*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 68: "La menzione sostituisce cioè la formalità di una nuova notificazione del titolo, stavolta in forma esecutiva, venendo a fare corpo con la precedente notificazione del titolo, in precedenza privo di efficacia esecutiva".

<sup>96</sup> Ex multis, Cass., 30.5.07, n. 12731: "La disposizione contenuta nel secondo comma dell'654 cod. proc. civ., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precezzo si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo – già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione – ed integrandola se il titolo in quel momento non era ancora munito di esecutività".

Nello stesso senso, Cass., 23.10.14, n. 22510, la quale afferma, altresì, che la nullità derivante dalla mancata indicazione della data di notifica del decreto di ingiunzione "non può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a mezzo della semplice proposizione della opposizione agli atti esecutivi, in quanto equivalente alla nullità del precezzo non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo".

<sup>97</sup> Cass., 2.3.06, n. 4649: "Nell'espropriazione forzata, minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata ese-

predetta non richiede l'osservanza di prescrizioni formali, per cui è sufficiente che l'atto di precesto, anche in via di interpretazione, consenta di realizzare la conoscenza da parte dell'intimato di tali elementi<sup>98</sup>.

La menzionata disposizione si applica a tutti i casi in cui sia stata successivamente attribuita esecutorietà al decreto ingiuntivo<sup>99</sup>, mentre le osservazioni qui svolte non riguardano, evidentemente, il decreto ingiuntivo che sia stato dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.: infatti, “non è applicabile nella specie la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art 654 cod. proc. civ., secondo cui è necessario che nel precesto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, in quanto tale norma è dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio”<sup>100</sup>.

Il decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo viene di regola notificato (in copia esecutiva) unitamente al precesto; in caso di separata notificazione, secondo i principi ordinari, è necessario indicare nell'atto di intimazione la data di notifica del titolo esecutivo.

Giova rammentare in questa sede che il decreto ingiuntivo può costituire titolo esecutivo:

- A) quando è emesso con clausola di immediata esecutività ex art. 642 c.p.c.<sup>101</sup>;
- B) oppure quando allo stesso è attribuita provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.;

---

*cutiva ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., la mancata menzione, nel precesto, del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del precesto medesimo – per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 cod. proc. civ. – la quale deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cinque [oggi venti] giorni dalla notificazione del precesto stesso”.*

<sup>98</sup> Cass., 5.5.09, n. 10294: “Quelle contenute dell'art. 654 c.p.c., comma 2, sono indicazioni formali, nel senso che attraverso queste il debitore è messo a conoscenza della esistenza dei presupposti generali per l'esecuzione. La legge non stabilisce particolari formalità da osservarsi in maniera vincolante, per acquisire questa conoscenza e si può ritenere che essa sia stata conseguita quando dall'atto di precesto, interpretato alla luce del principio di conservazione, e che evita odiose lungaggini, essa sia stata comunque realizzata attraverso l'atto di precesto”; conforme Cass., 22.5.13, n. 12658.

<sup>99</sup> Cass., 21.1.85, n. 199: “La disposizione è applicabile in tutti i casi in cui sia attribuita esecutorietà al decreto ingiuntivo, anche per quelli di cui all'art. 647 o 648 c.p.c.”.

<sup>100</sup> Cass., 28.4.75, n. 1656.

<sup>101</sup> In alcuni uffici giudiziari è invalsa la prassi – priva di alcun appiglio normativo – di domandare al creditore procedente una successiva attestazione di definitività del decreto ingiuntivo già emesso con clausola ex art. 642 c.p.c. Tale prassi, come detto, non trova alcuna giustificazione nell'ambito delle procedure esecutive, ma solo ai fini della formazione dello stato passivo fallimentare in ragione della pronuncia di Cass., 27.1.14, n. 1650 (che, oltre all'esecutorietà, richiede un'attestazione di *res iudicata* del provvedimento monitorio): “In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddiritorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall.”.

- C) oppure quando il decreto non è opposto (e in tal caso è necessario far apporre la formula esecutiva dal giudice che ha pronunciato l'ingiunzione, come prescritto dall'art. 647 c.p.c.);
- D) oppure quando, in caso di opposizione, la stessa è stata interamente rigettata (fatti-specie in cui l'esecutorietà può essere conferita, *ex artt. 653 e 654 c.p.c.*, dal giudice dell'opposizione o dal giudice che ha emesso il decreto<sup>102</sup>, ferma restando l'esigenza – formale – di apposizione della formula).

Infatti, in caso di parziale accoglimento dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento di una somma inferiore, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza conclusiva della controversia *ex art. 645 c.p.c.*<sup>103</sup>.

---

<sup>102</sup> Cass., 27.8.13, n. 19595: “Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionario, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute”.

<sup>103</sup> Cass., 2.9.13, n. 20052: “Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si conclude con una sentenza di parziale accoglimento, recante tuttavia un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna, che costituisce dunque il titolo da notificare, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., risultando inapplicabile la norma dell'art. 654 cod. proc. civ. al precezzo intimato prima di procedere all'esecuzione forzata”.

**FORMULA 004**

**ATTO DI PRECETTO SU TITOLI DI CREDITO  
O SU SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE  
(ARTT. 474, 479 E 480 C.P.C., 63 R.D. 14.12.33, N. 1669 E 55 R.D. 21.12.33, N. 1736)**

[fotocopia dei titoli di credito e/o del protesto]

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale ...., certifico che le riproduzioni che precedono corrispondono esattamente agli originali dei titoli di credito, a me esibiti.

[timbro e firma dell'Ufficiale Giudiziario]

**ATTO DI PRECETTO**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

PREMESSO

di essere legittimo portatore degli assegni [oppure, delle cambiali] sopra riprodotti, emessi al suo ordine da .....

INTIMA

e fa preceitto a ....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., di provvedere entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto [oppure, in caso di esenzione dal termine ex art. 482 c.p.c., immediatamente] al pagamento a favore di ..... delle seguenti somme:

capitale	Euro .....
interessi	Euro .....

penale (10% della somma dovuta) ex art. 3 l. 15.12.90, n. 386

[in caso di mancato pagamento di assegno bancario per difetto di provvista]	Euro .....
---	------------

spese di protesto [in caso di protesto del titolo di credito]	Euro .....
---	------------

notificazione di titolo esecutivo, spese	Euro .....
--	------------

compenso di preceitto	Euro .....
-----------------------	------------

rimborso spese generali 15%	Euro .....
-----------------------------	------------

C.P.A. 4% su Euro .....	Euro .....
-------------------------	------------

I.V.A. 22% su Euro .....	Euro .....
--------------------------	------------

TOTALE COMPENSO, C.P.A. e I.V.A.	Euro .....
----------------------------------	------------

TOTALE SPESE	Euro .....
--------------	------------

TOTALE	Euro .....
--------	------------

oltre agli interessi al saggio ..... maturati e maturandi dal ..... al saldo e alle ulteriori spese, competenze ed onorari occorsi ed occorrendi.

AVVERTE

Il debitore che

– in difetto di pagamento del dovuto nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata;

– può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

....., li .....

Avv. .....

### PROCURA SPECIALE

Delego ad assistermi, rappresentarmi e difendermi, con riguardo alla redazione e notificazione del presente atto di precezzo e anche alle successive fasi esecutive e agli eventuali giudizi di opposizione, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ..... via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

### NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni relative all'atto di precezzo sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 002.

Sono trattate di seguito le peculiarità del precezzo fondato su titoli di credito o su scritture private autenticate.

L'art. 63 l. camb. (r.d. 14.12.33, n. 1669) e l'art. 55 l. ass. (r.d. 21.12.33, n. 1736) – implicitamente richiamati dall'art. 480, comma 2, c.p.c. – stabiliscono che il precezzo deve contenere la trascrizione della cambiale o dell'assegno (ed eventualmente anche del protesto<sup>104</sup>) e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 474, comma 3, c.p.c. a norma del quale “*Il precezzo deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma*”<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup> Qualora si intimi il pagamento anche delle spese di protesto e del conto di ritorno, il precezzo deve necessariamente contenere la trascrizione dell'atto di protesto; altrimenti, secondo Cass., 28.9.77, n. 4139, e Cass., 29.8.67, n. 2133, “si verifica una nullità ed inefficacia parziale del precezzo medesimo, nei limiti della somma non documentata, deducibile con opposizione agli atti esecutivi”.

<sup>105</sup> DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precezzo*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 50: “L'inserimento tra i titoli esecutivi stragiudiziali delle scritture private autenticate, benché relativamente – e limitatamente – alle somme di denaro in esse contenute costituisce una tra le più rilevanti innovazioni della riforma del 2005/06. Per la nozione di scrittura privata autenticata occorre fare riferimento al codice civile ed in particolare all'art. 2703 c.c.; può qui ricordarsi che essa può essere anche soltanto unilaterale, come nel caso del riconoscimento del debito (Oriani); ancora e soprattutto, essa può intuitivamente avere un qualunque oggetto, beninteso nei limiti della liceità e – in caso di contratti atipici – della meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti ai sensi dell'art. 1322 c.c.: si è quindi in presenza di un atto tra privati a contenuto istituzionalmente libero e per il quale non è imposto alcun requisito minimo di forma. Si ricava allora dalla teoria generale del titolo esecutivo allora che, affinché la scrittura privata autenticata possa costituire un valido titolo, essa debba comunque possedere i requisiti minimi di uno di questi, sopra esaminati: a cominciare dalla chiara identificazione del debitore e del creditore e della prestazione oggetto del diritto di quest'ultimo, ma senza tralasciare la descrizione puntuale e completa – o integrabile senza ricorso ad elementi estrinseci – del diritto

La Suprema Corte ha chiarito che non occorre una trascrizione integrale e che è sufficiente riportare nel preceitto gli elementi essenziali per l'individuazione del titolo azionato<sup>106</sup>, ivi compresa la firma di girata del debitore<sup>107</sup>.

Nel caso di trascrizione del protesto – necessaria nell'ipotesi in cui si intimi anche il pagamento delle relative spese<sup>108</sup>, oltre che nei casi in cui il protesto è condizione dell'esecuzione nei confronti del girante – non si può ritenere sufficiente la sola menzione nel preceitto della data di levata, del nominativo del notaio e del numero di repertorio dell'atto, “*poiché la suddetta identificazione deve poter essere ricavata dallo stesso preceitto e non per relationem attraverso altre indagini, che il debitore non è tenuto a compiere*”<sup>109</sup>.

Non è sufficiente ad integrare il requisito formale della trascrizione il richiamo ad un atto di preceitto precedentemente notificato e poi “scaduto” per effetto del decorso del termine ex art. 481 c.p.c.<sup>110</sup>.

In ogni caso, la mancata trascrizione del titolo esecutivo non dà luogo a inesistenza del preceitto, ma solo a invalidità (formale) da far valere con tempestiva opposizione agli atti esecutivi<sup>111</sup>.

Nella pratica (così come indicato nella formula) i titoli solitamente non vengono trascritti ma fotocopiati e tale soluzione previene eventuali contestazioni sulla regolarità formale dell'atto<sup>112</sup>.

---

*stesso, che deve pur sempre essere certo, liquido ed esigibile. L'attribuzione di efficacia esecutiva alla scrittura privata autenticata, “relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essa contenute” (formula identica a quella dell'art. 474 n. 3 c.p.c. ante riforma, anche se riferita ai soli atti pubblici) non può che implicare, in linea di principio, l'estensione alla prima delle elaborazioni e ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali formatesi e consolidatesi nel corso degli anni con riguardo all'atto pubblico: per valere ai fini dell'esecuzione forzata, l'atto contenere l'indicazione degli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione ed in particolare quelli attinenti all'esistenza di una determinata e certa obbligazione tra due soggetti”.*

<sup>106</sup> Cass., 28.4.90, n. 3593: “*Nel processo esecutivo per espropriazione forzata in base a cambiale, unico atto preliminare è la notifica al debitore del preceitto, il quale deve contenere la trascrizione non necessariamente integrale del titolo di credito bensì la indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, con la conseguenza che la incompleta trascrizione del titolo nell'atto di preceitto, tale da non consentire al debitore l'accertamento della legittima detenzione dello stesso da parte del creditore procedente, determina la nullità del preceitto deducibile con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.”.*

<sup>107</sup> Cass., 12.1.77, n. 147.

<sup>108</sup> Cass., 28.9.77, n. 4139: “*Il preceitto notificato in forza di assegno o di cambiale, ove intimi il pagamento anche delle spese di protesto e del conto di ritorno, deve contenere la trascrizione del relativo atto di protesto. In difetto, si verifica una nullità ed inefficacia parziale del preceitto medesimo, nei limiti della somma non documentata, deducibile con opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.”.*

<sup>109</sup> V. nota precedente.

<sup>110</sup> Cass., 9.3.05, n. 5168: “*In tema di esecuzione forzata promossa in forza di titolo cambiario o di assegno, l'obbligo della trascrizione del titolo di credito, derivante dalle precise indicazioni degli artt. 480, secondo comma, cod. proc. civ., 63, terzo comma, R.D. n. 1669 del 1993, e 55, terzo comma, R.D. n. 1736 del 1933, non consente equipollenti. Ne consegue che esso non può ritenersi soddisfatto dalla conoscenza che la parte intimata con il preceitto possa averne avuto altrimenti, ancorché in conseguenza della notificazione di un precedente preceitto*” (nello stesso senso anche Cass., 27.6.50, n. 1626).

<sup>111</sup> Cass., 20.4.95, n. 4475: “*La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel preceitto intimato in base a cambiale, non determina la giuridica inesistenza del preceitto, ma solo la sua nullità, deducibile con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. nel termine perentorio di cinque [oggi venti] giorni dalla notificazione dell'atto”.*

<sup>112</sup> Secondo DE STEFANO, *Titolo esecutivo e preceitto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi*

La disciplina speciale sui titoli di credito e sulle scritture private autenticate costituisce, di fatto, un esonero dalla necessità di previa notifica del titolo esecutivo; tuttavia, nel caso in cui si proceda *ex art. 477 c.p.c.* nei confronti del successore, tale ultima disposizione trova applicazione e diviene perciò necessario notificare, almeno 10 giorni prima della notifica del preceitto, un atto a parte in cui il titolo deve essere trascritto o copiato<sup>113</sup> (la conformità di tale atto all'originale può essere attestata dall'ufficiale giudiziario *ex art. 111 d.p.r. 15.12.59, n. 1229*)<sup>114</sup>.

---

sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali, Padova, 2010, 52 e 88, anche per le scritture private autenticate, “Verosimilmente, la trascrizione integrale potrà comportare, secondo una prassi invalsa, l'inserimento nel corpo dell'atto di preceitto di una copia (o di una riproduzione anche informatica o di altro tipo) dell'atto da trascrivere, che poi l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica del preceitto certifica essere conforme all'originale ... Alla trascrizione può sostituirsi – in quanto comprendente la prima – la riproduzione fotostatica, a cui si va aggiungendo quella telematica, del titolo nel corpo stesso del preceitto: circostanza che non suscita interrogativi sulla integralità o meno; inoltre, tale modalità ha l'indubbio pregio, soprattutto in presenza di una scrittura privata autenticata, di non tralasciare, neppure involontariamente, parti o capi del titolo esecutivo che potrebbero invece rivelarsi decisivi”.

<sup>113</sup> Cass., 24.4.74, n. 1181.

<sup>114</sup> VACCARELLA, *Titolo esecutivo, preceitto, opposizioni*, Torino, 1984, 153.

**FORMULA 005**

**ATTO DI PRECETTO PER ESPROPRIAZIONE  
CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO  
(ARTT. 479, 480 E 603 C.P.C.)**

**ATTO DI PRECETTO**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

- con decreto ingiuntivo n. ..... del ..... il Tribunale di ..... condannava ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre a interessi al saggio ..... dal ..... al saldo ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in Euro .....
- il predetto decreto, di cui è stata autorizzata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c., è stato notificato, in copia conforme all'originale e spedita in forma esecutiva, al debitore in data .....
- in forza di tale titolo, ..... procedeva alla iscrizione di ipoteca giudiziale a carico di ..... sui seguenti beni immobili:

**a) appartamento con cantina ed autorimessa censito:**

al Catasto Fabbricati [*oppure*, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. ....  
al Catasto Fabbricati [*oppure*, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. ....

**b) terreni censiti:**

al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

– la suddetta ipoteca veniva iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ..... in data ..... ai nn. ..... R.G. – ..... R.P.

– successivamente all'iscrizione ipotecaria, il debitore ..... vendeva tali immobili a .....

– il suddetto decreto d'ingiunzione viene notificato unitamente al presente atto in copia conforme all'originale e spedita in forma esecutiva, oltre che al debitore, a ....., quale acquirente degli immobili sopra descritti

**INTIMA**

e fa precezzo al debitore ....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., di provvedere entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto [*oppure, in caso di esenzione dal termine ex art. 482 c.p.c., immediatamente*] al pagamento a favore di ..... delle seguenti somme:

capitale determinato nel decreto	Euro .....
interessi	Euro .....
spese liquidate nel decreto	Euro ..... Euro .....
registrazione decreto, spese	Euro .....
richiesta alla cancelleria di tre copie, spese	Euro .....
compenso di preceitto	Euro .....
rimborso spese generali 15%	Euro .....
C.P.A. 4% su Euro .....	Euro .....
I.V.A. 22% su Euro .....	Euro .....
TOTALE COMPENSO, C.P.A. e I.V.A.	Euro .....
TOTALE SPESE	Euro .....
TOTALE	Euro .....
oltre agli interessi al saggio ..... maturati e maturandi dal ..... al saldo e alle ulteriori spese, competenze ed onorari occorsi ed occorrendi.	

**AVVERTE**

..... – nella sua qualità di proprietario degli immobili sopra descritti e gravati dalla suindicata ipoteca – che, in caso di mancato integrale pagamento del dovuto da parte del debitore ..... nel termine sopra indicato, l'esponente procederà ad espropriazione forzata degli immobili sopra descritti.

..... – quale debitore – che egli può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego ad assistermi, rappresentarmi e difendermi, con riguardo alla redazione e notificazione del presente atto di preceitto e anche alle successive fasi esecutive e agli eventuali giudizi di opposizione, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ..... via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Le principali questioni relative all'atto di preceitto sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 002.

Sono trattate di seguito le peculiarità del preceitto propedeutico all'espropriazione contro il terzo proprietario.

Oltre che i beni e i crediti del debitore, possono essere assoggettati ad espropriazione forzata i beni di proprietà di terzi, gravati da pegno o da ipoteca a favore del creditore ovvero la cui alienazione da parte del debitore sia stata revocata per frode (art. 602 c.p.c.).

In questi casi, il titolo esecutivo (formato nei confronti del debitore, non occoren-

do alcun titolo nei confronti del terzo) e il preceitto debbono essere notificati anche al terzo proprietario (art. 603, comma 1, c.p.c.).

Nell'atto di preceitto deve essere fatta menzione del bene di proprietà terzo che il creditore intende espropriare (art. 603, comma 2, c.p.c.); tuttavia, l'intimazione di pagamento deve essere rivolta soltanto contro il debitore, dato che il terzo non è debitore (si tratta, secondo la dottrina, di “*responsabilità esecutiva senza debito*” o di “*responsabilità per debito altrui*”).

L'espropriazione – che inizia col pignoramento – viene poi rivolta contro il terzo proprietario *ex art. 604 c.p.c.*<sup>115</sup>, ma il debitore resta parte necessaria del processo esecutivo<sup>116</sup>.

Nel caso in cui il debitore (ma non il terzo proprietario) sia fallito, non opera evidentemente la preclusione di cui all'art. 51 l. fall., e l'atto di preceitto andrà così notificato al curatore fallimentare<sup>117</sup>; al medesimo fine, il creditore potrà in ipotesi anche procurarsi nella sede e nei modi ordinari il titolo esecutivo contro il fallito, precisando però espressamente che tale titolo è destinato ad essere utilizzato al di fuori della sede concorsuale<sup>118</sup>.

La preclusione di cui all'art. 51 l. fall. pare operare invece nel caso in cui fallito sia il terzo proprietario; tuttavia, in senso contrario è stato recentemente deciso<sup>119</sup> che in tale ipotesi – dovendosi escludere, per il creditore, la possibilità di chiedere l'ammis-

<sup>115</sup> Cass., 29.9.07, n. 20580: “*Quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il preceitto debbono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento; tuttavia, una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione ed è solo a quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. civ., deve essere notificato l'atto di pignoramento*”.

<sup>116</sup> Cass., 17.1.12, 535: “*Nell'espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e il pignoramento va notificato e trascritto esclusivamente nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest'ultimo. Tuttavia il debitore diretto resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti*”.

<sup>117</sup> Trib. Lanciano, 2.9.03: “*Quando il debitore principale sia fallito, il creditore può procedere nei confronti del terzo datore di ipoteca inoltrando le comunicazioni al curatore fallimentare*”.

<sup>118</sup> Trib. Milano, 18.3.86, in *Banca borsa*, 1988, II, 545: “*In caso di fallimento del debitore, qualora il creditore si mantenga estraneo alla procedura concorsuale e formalizzi con esplicita dichiarazione il proprio intendimento di munirsi di un titolo esecutivo per fini non concorsuali (ma per agire esecutivamente sul bene di proprietà di un terzo ipotecato a garanzia di un'obbligazione del debitore fallito), il relativo giudizio da lui instaurato è pienamente ammissibile nella forma e nella sede ordinarie*”.

<sup>119</sup> Cass., 19.5.09, n. 11545: “*I titolari di diritti di prelazione (nella specie, d'ipoteca) su beni immobili compresi nel fallimento, e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 legge fall., il quale non sottopone a concorso la posizione soggettiva del terzo, che non è creditore diretto del fallito; né è configurabile un'ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai soli beni oggetto della predetta garanzia, valendo per la loro realizzazione in sede esecutiva, in virtù del richiamo di cui all'art. 105 legge fall., le modalità di cui agli artt. 602-604 cod. proc. civ. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario*”.

Si tratta comunque di vexata quaestio, a proposito della quale sono state proposte le soluzioni più varie, la cui trattazione va ben oltre l'ambito di questo formulario. Si segnala al riguardo, per quanto datato, PRESTI, *Ipoteca per debito altrui e fallimento*, Milano, 1992.

sione al passivo perché non vi è credito nei confronti del fallito<sup>120</sup> – il diritto di prelazione derivante dall'ipoteca deve essere fatto valere appunto mediante esecuzione contro il terzo proprietario (nonostante il fallimento di quest'ultimo) ed in virtù del disposto dell'art. 105 l. fall. (nel testo anteriore alla riforma del 2006).

---

<sup>120</sup> Di contro, sembra ammettere una soddisfazione in sede fallimentare Cass., 2.12.11, n. 25850: “In caso di fallimento dell'acquirente di un bene immobile, il creditore dellalienante, che, per ottenere pronuncia di inefficacia relativa della compravendita, abbia trascritto domanda ex art. 2901 cod. civ. anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente, ove l'azione sia accolta, viene a trovarsi, rispetto all'immobile ormai acquisito all'attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento e già costituito in garanzia per credito verso debitore diverso dal fallito, rappresentando il diritto tutelato in revocatoria, analogamente al detto diritto di prelazione, una passività dalla quale il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione dell'attivo fra i creditori concorsuali; pertanto, l'attore vittorioso in revocatoria, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dell'immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso lalienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali”.

**FORMULA 006**

**ATTO DI PRECETTO PER ESPROPRIAZIONE  
CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO  
(ARTT. 2929-BIS C.C., 479, 480 E 603 C.P.C.)**

**ATTO DI PRECETTO**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall’Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

- con decreto ingiuntivo n. ..... del ..... il Tribunale di ..... condannava ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre a interessi al saggio ..... dal ..... al saldo ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in Euro .....
- il predetto decreto, di cui è stata autorizzata la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642 c.p.c., è stato notificato, in copia conforme all’originale e spedita in forma esecutiva, al debitore in data .....
- con atto a ministero Dott. ..... notaio in ..... in data ....., n° ..... rep. / ..... racc., trascritto presso l’Agenzia del Territorio di ..... in data ..... ai nn. ..... R.G. - ..... R.P. il sopra citato debitore donava a ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) i sotto descritti beni immobili:

*a) appartamento con cantina ed autorimessa censito:*

al Catasto Fabbricati [oppure, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. ....  
al Catasto Fabbricati [oppure, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. ....

*b) terreni censiti:*

al Catasto Terreni [oppure, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

al Catasto Terreni [oppure, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

al Catasto Terreni [oppure, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....

– tale donazione pregiudica l’esponente creditore, che intende pertanto sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione i sopra descritti beni immobili, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 2929-bis c.c.;

– il suddetto decreto d’ingiunzione viene notificato unitamente al presente atto in copia conforme all’originale e spedita in forma esecutiva, oltre che al debitore, a ....., quale donatario degli immobili sopra descritti,

**INTIMA**

e fa precezzo al debitore ....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., di provvedere entro

il termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto [oppure, *in caso di esenzione dal termine ex art. 482 c.p.c., immediatamente*] al pagamento a favore di ..... delle seguenti somme:

capitale determinato nel decreto	Euro .....
interessi	Euro .....
spese liquidate nel decreto	Euro ..... Euro .....
registrazione decreto, spese	Euro .....
richiesta alla cancelleria di tre copie, spese	Euro .....
compenso di preceitto	Euro .....
rimborso spese generali 15%	Euro .....
C.P.A. 4% su Euro .....	Euro .....
I.V.A. 22% su Euro .....	Euro .....
TOTALE COMPENSO, C.P.A. e I.V.A.	Euro .....
TOTALE SPESE	Euro .....
TOTALE	Euro .....

oltre agli interessi al saggio ..... maturati e maturandi dal ..... al saldo e alle ulteriori spese, competenze ed onorari occorsi ed occorrendi.

#### AVVERTE

..... – nella sua qualità di proprietario degli immobili sopra descritti – che, in caso di mancato integrale pagamento del dovuto da parte del debitore ..... nel termine sopra indicato, l'esponente procederà ad espropriazione forzata degli immobili sopra descritti.

..... – quale debitore – che egli può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

....., li .....

Avv. .....

#### PROCURA SPECIALE

Delego ad assistermi, rappresentarmi e difendermi, con riguardo alla redazione e notificazione del presente atto di preceitto e anche alle successive fasi esecutive e agli eventuali giudizi di opposizione, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ..... via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

#### NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni relative all'atto di preceitto sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 002; quelle relative all'atto di preceitto propedeutico all'espropriazione contro il terzo proprietario sono state pure precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 005.

Il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, ha introdotto l'art. 2929-bis

c.c.<sup>121</sup>, norma, di nuovo conio, che consente al creditore di procedere ad espropriazione forzata o di intervenire nel processo esecutivo senza il previo esercizio dell'azione revocatoria e, quindi, senza la necessità di attendere il passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda (trattandosi di pronuncia costitutiva).

Per l'applicabilità della norma il pregiudizio deve essere arrecato da un atto di disposizione compiuto – “*a titolo gratuito*” – dal debitore su propri beni immobili o mobili registrati nell'anno precedente l'inizio dell'esecuzione. L'art. 2929-bis c.c. mira così ad intercettare sia i vincoli di indisponibilità (fondi patrimoniali, *trust* autodichiarati, vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.), sia le alienazioni prive di corrispettivo (donazioni, trasferimenti a titolo gratuito nei giudizi di separazione/divorzio, *trust* “trilateri”) e, cioè, le più evidenti forme di sottrazione (senza corrispettivo) dei cespiti alla garanzia patrimoniale, introducendo una presunzione *iuris tantum* circa la loro attitudine a frodare le ragioni creditorie.

La norma non pare possa avere un vasto ambito applicativo, sia perché la giurisprudenza più recente ha limitato l'operatività dell'art. 170 c.c. (e, quindi, l'inespropriabilità dei beni in fondo patrimoniale), sia perché i limiti di validità/efficacia dei *trust* “frodatori” e dei vincoli di destinazione con analoghi intenti sono stati opportunamente ridotti dagli interpreti; peraltro, anche una vendita ad un prezzo esiguo (ma non meramente simbolico) costringerebbe il creditore ad esperire, come in passato, l'azione ex art. 2901 c.c.

Tuttavia, pur non essendo frequente il ricorso del debitore ai predetti strumenti, opportunamente il legislatore ha eliminato l'esigenza di una causa semplice e sostanzialmente “inutile”, ma potenzialmente idonea a svilupparsi in tre gradi di giudizio (con aggravio di tempi e di costi per il creditore).

Non sembrano fondati i sospetti di incostituzionalità manifestati dai primi interpreti della norma: non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa), posto che il comma 3 consente al debitore, al terzo acquirente e a qualunque interessato di reagire all'espropriazione con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., contestando sia i requisiti normativi specificamente prescritti dall'art. 2929-bis c.c., sia la sussistenza dei presupposti richiesti per la revocatoria (precisati dal d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119: “... che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.”), eventualmente lucrando la sospensione dell'esecuzione.

Proprio quest'ultimo appare il punto nodale della novella: la prosecuzione dell'e-

<sup>121</sup> Art. 2929-bis c.c. (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito): “Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore”.

spropriaione dipende, di fatto, dalle decisioni cautelari assunte dal giudice dell'esecuzione e dal collegio di reclamo e non più dal giudicato formatosi sulla revoca dell'atto dispositivo.

Ci si è interrogati riguardo al potere del giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio i presupposti applicativi della norma e all'onere della prova nel procedimento opposizione (specialmente nella fase cautelare endoesecutiva).

Secondo le regole generali delle opposizioni esecutive, spetta all'opponente dimostrare la carenza del diritto di agire *in executivis*, ma appare preferibile ritenere che nella fattispecie *de qua* spetti al creditore opposto – una volta caducata la presunzione *iuris tantum ex art. 2929-bis c.c.* – la prova (sommaria nella fase cautelare) dei requisiti per l'accoglimento della revocatoria (onere che, invero, è piuttosto semplice per gli atti a titolo gratuito).

Si ritiene che, invece, spetti al giudice dell'esecuzione *ex officio* la verifica delle condizioni dell'azione esecutiva intrapresa *ex art. 2929-bis c.c.*, dato che eccezionalmente al creditore viene data la possibilità di espropriare un cespite che, in caso di atto dispositivo a favore di terzi, non è (più) nel patrimonio del proprio debitore: in particolare, il controllo ufficioso deve riguardare il rispetto del termine annuale prescritto dalla norma e la natura gratuita dell'atto di disposizione.

Il d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119, è intervenuto sulla disposizione in commento chiarendo vari dubbi interpretativi, alcuni riguardanti le conseguenze processuali dell'espropriazione *ex art. 2929-bis c.c.*, altri potenzialmente idonei a pregiudicare la circolazione degli immobili in cui un passaggio traslativo (anche risalente) sia costituito da un atto a titolo gratuito.

È stato previsto che – qualora il bene trasferito a un terzo sia espropriato con le forme degli articoli 602 e ss. c.p.c. – il creditore del dante causa sia preferito rispetto ai creditori dell'avente causa, risolvendo così un conflitto che aveva già alimentato interpretazioni eterogenee.

Analogamente, se con l'atto gratuito di alienazione è stato riservato al debitore o costituito a favore del suo avente causa un diritto reale frazionario sulla cosa (usufrutto, uso, abitazione o servitù), in linea con la previsione dell'articolo 2812 c.c., l'espropriazione avviene con riguardo alla piena proprietà, libera dai diritti reali minori successivi all'atto dispositivo. In altri termini, l'uso, l'abitazione e le servitù (diritti che non sono autonomamente espropriabili) e anche l'usufrutto (il quale è autonomamente pignorabile, ma difficilmente collocabile sul mercato) si estinguono con la vendita conseguente al pignoramento *ex art. 2929-bis c.c.* e il terzo titolare del diritto frazionario può prelevare dal ricavato della vendita quanto residua dopo il soddisfacimento del creditore pignorante, a cui il diritto reale è inopponibile.

L'ultimo comma dell'art. 2929-bis c.c. (introdotto dal d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119) specifica che l'espropriazione *de qua* non può essere esercitata in pregiudizio dell' "avente causa dal contraente immediato" e, cioè, del soggetto che abbia acquisito diritti sul cespite dal beneficiario dell'atto a titolo gratuito, purché tali diritti siano stati costituiti a titolo oneroso e sempreché il pignoramento non sia stato trascritto dal creditore del disponente anteriormente alla trascrizione dell'acquisto del terzo (a titolo di esempio, non può espropriarsi il bene che è stato oggetto di donazione da parte del debitore se il donatario ha già rivenduto il cespite).

La disposizione risponde all'esigenza (manifestata dai primi commentatori della riforma del 2015) di evitare che la "spada di Damocle" dell'azione esecutiva *ex art. 2929-*

*bis c.c.* potesse incombere su tutti i beni trasferiti a titolo gratuito, anche in danno di successivi aventi causa a titolo oneroso, il che avrebbe minato la sicura circolazione dei beni.

In via interpretativa – e ricostruendo l'art. 2929-*bis* c.c. come una revocatoria ad effetti anticipati – si era ipotizzato di salvaguardare le ragioni del terzo mediante l'applicazione analogica delle disposizioni dell'art. 2901, comma 3, c.c., il quale, con riguardo alla posizione del sub-acquirente, effettua distinzioni dipendenti dal titolo di acquisto (oneroso e non) e dalla condizione soggettiva (di buona o malafede), facendo salvi i diritti acquistati a titolo oneroso in buona fede e assoggettando all'efficacia dell'azione revocatoria gli altri.

Il legislatore del 2016 pare aver recepito l'*input* ermeneutico e ha opportunamente recepito nell'articolo 2929-*bis* c.c. una regola di salvaguardia delle ragioni del terzo.

Poiché al creditore spetta l'azione esecutiva *de qua* senza onere di agire in revocatoria soltanto su beni oggetto di atto dispositivo a titolo gratuito, la norma non è applicabile ai diritti acquistati a titolo oneroso, per i quali dovrà invece esperirsi l'ordinaria azione revocatoria, dando prova della malafede dell'avente causa dal debitore. Ciò che vale per l'avente causa immediato, vale a maggior ragione per il subacquirente: la disposizione, pertanto, impedisce l'esercizio dell'azione esecutiva prevista dall'articolo 2929-*bis* c.c. nei confronti di tutti i successivi aventi causa a titolo oneroso, anteriori alla trascrizione del pignoramento, indipendentemente dalla condizione soggettiva di buona o malafede.

**FORMULA 007****ATTO DI PRECETTO PER CONSEGNA O RILASCIO  
(ARTT. 479, 480 E 605 C.P.C.)****ATTO DI PRECETTO**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

– con ordinanza del ..... il Giudice del Tribunale di ..... ordinava, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., a ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale ..... ) di rilasciare entro il ..... all'intimante i seguenti beni immobili, liberi da persone e cose:  
a) appartamento con cantina ed autorimessa, sito in via ..... a ..... e censito al Catasto Fabbricati [oppure, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. ....  
al Catasto Fabbricati [oppure, N.C.E.U.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., sub. ....  
b) terreni censiti:  
al Catasto Terreni [oppure, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....,  
al Catasto Terreni [oppure, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....,  
al Catasto Terreni [oppure, N.C.T.] del Comune di ....., foglio ....., mappale ....., estensione .....,  
– che la predetta ordinanza di rilascio viene notificata unitamente al presente atto di preцetto in copia conforme all'originale e spedita in forma esecutiva

**INTIMA**

e fa preцetto a ....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., di provvedere a rilasciare gli immobili sopra descritti liberi da persone e cose nella piena e nella completa disponibilità del creditore intimante ..... entro il giorno ..... [oppure, in caso di mancata indicazione del termine per il rilascio nel titolo esecutivo o di termine già spirato o inferiore al termine ex art. 482 c.p.c., entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto], nonché, nello stesso termine, al pagamento a favore dell'istante delle seguenti somme:

compenso di preцetto	Euro .....
rimborso spese generali 15%	Euro .....
C.P.A. 4% su Euro .....	Euro .....
I.V.A. 22% su Euro .....	Euro .....
<b>TOTALE</b>	Euro .....

oltre alle ulteriori spese, competenze ed onorari occorsi ed occorrendi.

**AVVERTE**

Il debitore che

- in difetto di rilascio dell'immobile e di pagamento delle suddette somme nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata
  - può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
- ....., li.....

Avv. .....

#### **PROCURA SPECIALE**

Delego ad assistermi, rappresentarmi e difendermi, con riguardo alla redazione e notificazione del presente atto di precezzo e anche alle successive fasi esecutive e agli eventuali giudizi di opposizione, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ..... via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

#### **NOTA ESPLICATIVA**

Le principali questioni relative all'atto di precezzo sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 002.

Sono trattate di seguito le peculiarità del precezzo per consegna o rilascio.

#### **Titoli esecutivi idonei all'esecuzione per consegna o rilascio.**

Prima della riforma del 2005/2006, nessuna norma del codice di rito precisava quali titoli fossero idonei a fondare l'esecuzione per consegna o rilascio.

L'art. 474, comma 3, c.p.c., introdotto in sede di conversione del d.l. 14.3.05, n. 35, ad opera della l. 14.5.05, n. 80, precisa ora che *“l'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può avere luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma”*.

Tra i titoli giudiziali individuati al n. 1) dell'art. 474, comma 2, c.p.c. vanno menzionati:

- la sentenza di condanna (o anche solo il dispositivo, nei casi disciplinati dall'art. 431, comma 2, c.p.c., peraltro oggetto di plurime statuzioni giurisprudenziali <sup>122</sup>), alla

<sup>122</sup> Secondo la giurisprudenza, la possibilità di agire *in executivis* sulla scorta del solo dispositivo è riservata soltanto al lavoratore ed esclusivamente per i crediti inerenti ai rapporti elencati all'art. 409 c.p.c., mentre è esclusa analoga agevolazione al datore di lavoro che intenda agire contro un ente previdenziale (Cass., 6.3.00, n. 2522: *“Questa disposizione non attribuisce al datore di lavoro la facoltà di agire esecutivamente in forza del solo dispositivo, in attesa della pubblicazione della sentenza di condanna. ... La possibilità di procedere esecutivamente in base al solo dispositivo è riservata solo al lavoratore in quanto parte più debole del rapporto processuale”*; Cass., 8.9.97, n. 8688: *“Il rinvio, contenuto nell'art. 447 c.p.c., al precedente art. 431 dello stesso codice, deve intendersi limitato alla ivi prevista regola della immediata esecutività di tutte le sentenze di condanna, e comporta che a tale regola (anche prima della sua generale applicabilità a seguito della l. 26 novembre 1990 n. 353) siano soggette tutte le sentenze emesse nelle controversie inerenti alla materia previdenziale o assistenziale, indipendentemente dal destinatario della pronunzia, ivi*

- quale è totalmente equiparata l'ordinanza *ex art. 702-bis ss. c.p.c.*;
- i cosiddetti provvedimenti anticipatori: ordinanza (esecutiva) di consegna *ex art. 186-ter c.p.c.* e ordinanza di consegna *ex art. 186-quater c.p.c.*;
  - il decreto di trasferimento dell'immobile espropriato (art. 586 c.p.c.);
  - l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato (art. 560 c.p.c.), se anteriore al 2 agosto 2016 (difatti, il d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119, ha apportato modifiche significative – applicabili agli ordini di liberazione disposti successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di conversione del menzionato decreto – all'art. 560 c.p.c., prevedendo che il provvedimento di liberazione sia attuato dal custode giudiziario secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare ed escludendo espressamente l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 ss. c.p.c.);
  - il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato provvisoriamente esecutivo, limitatamente agli obblighi di consegna di cosa mobile determinata (artt. 642, 647 e 648 c.p.c.);
  - l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto e l'ordinanza provvisoria di rilascio (artt. 663 e 665 c.p.c.);
  - l'ordinanza presidenziale emessa in un procedimento di separazione (art. 708 c.p.c.) o di divorzio (art. 4 l. divorzio)<sup>123</sup>, provvedimento al quale la giurisprudenza attribuisce la natura di titolo esecutivo per il rilascio della casa familiare (sia per

---

*comprese quindi le sentenze favorevoli ai soggetti obbligati al pagamento dei contributi previdenziali, rese nei confronti dell'ente gestore, ma non implica altresì che a tutte le sentenze della indicata categoria sia applicabile anche la norma, di carattere speciale rispetto a quella del comma 1, contenuta nel comma 2 del menzionato art. 431 c.p.c., che consente l'inizio dell'esecuzione sulla base del solo dispositivo della sentenza di primo grado, riguardando tale parziale deroga migliorativa le sole condanne in favore del lavoratore – assicurato") o nelle controversie agrarie (Trib. Salerno, 28.6.01, in Arch. civ., 2002, pag. 944: "La facoltà di procedere ad esecuzione con la sola copia del dispositivo letto in udienza riguarda la sola ipotesi contemplata dal comma 1 del medesimo art. 431 c.p.c., e, pertanto, va riconosciuta in favore dei lavoratori per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non anche in favore del datore di lavoro. Questo principio va applicato anche in ipotesi di controversia decisa da sezione specializzata agraria") risolte in favore del concedente (Cass., 7.4.86, n. 2405: "Nei rito speciale del lavoro l'esecuzione della sentenza d'appello sulla base della sola copia del dispositivo letto in udienza è consentita soltanto al lavoratore (e, nei contratti agrari, al coltivatore affittuario, mezzadro, colono ecc.) quando si tratti di sentenza di condanna del datore di lavoro per crediti derivanti da uno dei rapporti elencati nell'art. 409 c. p. c., e non anche al datore di lavoro (e, nei contratti agrari, al proprietario concedente) che abbia ottenuto sentenza di condanna nei confronti del lavoratore (nella specie: in applicazione di questo principio di diritto, è stata cassata la sentenza che aveva ritenuto legittima l'esecuzione, sulla base della sola copia del dispositivo, della sentenza d'appello di condanna dell'affittuario al rilascio di un fondo)").*

In senso contrario, si è sostenuto che anche nelle controversie agrarie, alle quali si applica il rito del lavoro, è ammessa l'esecuzione forzata in base al solo dispositivo: App. Bari, Sez. Agraria, 10.6.05: *"Dal combinato disposto dell'art. 431, comma 2, c.p.c. e dell'art. 438 c.p.c., ultima parte, si ricava che per le controversie agrarie, come per le controversie di lavoro, si può procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo della sentenza"*.

<sup>123</sup> In realtà, è dubbia la natura dell'ordinanza *de qua*: se alla stessa si attribuisce natura cautelare – come fa Trib. Reggio Emilia, 27.4.12, n. 785 ("L'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione (art. 708 c.p.c.) non richiede la spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; infatti, si tratta di provvedimento di natura cautelare – poiché contiene "provvedimenti temporanei e urgenti" ed è reclamabile innanzi a un organo giurisdizionale differente – per la cui attuazione l'art. 669-duodecies c.p.c. rimanda agli artt. 491 ss. c.p.c.") – non si deve procedere ad esecuzione forzata *ex artt. 605 ss. c.p.c.*, bensì ad attuazione *ex art. 669-duodecies c.p.c.*

l'assegnazione, sia per la revoca della stessa)<sup>124</sup>; nello stesso ambito deve riconoscersi efficacia di titolo esecutivo al decreto di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. o di divorzio ex art. 9 l. 1.12.70, n. 898<sup>125</sup>;

- i titoli formatisi all'estero (soprattutto in Unione Europea) e dichiarati esecutivi dall'autorità giudiziaria dello Stato in cui l'esecuzione deve essere intrapresa (cosiddetto *exequatur*) oppure *ope legis* (o per effetto di regolamenti comunitari o per riconoscimento da parte dell'autorità italiana);
- il lodo arbitrale insieme con il decreto del tribunale che lo dichiara esecutivo (artt. 825 e 412 c.p.c.).

Rientrano nella categoria dei titoli stragiudiziali di cui al n. 3) dell'art. 474, comma 2, c.p.c. – *i.e.* atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge – idonei (quantomeno astrattamente) alla promozione dell'esecuzione ex artt. 605 ss. c.p.c. i contratti traslativi o costitutivi di diritti reali redatti in forma pubblica (e i relativi preliminari ad effetti anticipati), relativamente all'obbligo di consegna o rilascio del bene che ne costituisce oggetto, nonché i contratti di locazione, di affitto o comodato stipulati nella medesima forma riguardo all'obbligo restitutorio della *res*<sup>126</sup>; inoltre, per esplicita disposizione legislativa, costituisce titolo esecutivo per il rilascio

<sup>124</sup> Cass., 31.1.12, n. 1367: “In tema di assegnazione della casa familiare, inizialmente disposta – come nella specie – con ordinanza del presidente del tribunale e poi oggetto di revoca, da parte del tribunale, con la sentenza che definisce il processo di separazione personale tra i coniugi, la natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 155-quater cod. civ., è tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare e, corrispondentemente, quando esso cessa di esistere per effetto della revoca, determina una situazione simmetrica in capo a chi lo ha perduto, con necessario allontanamento da parte di questi; ne consegue che il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situazioni, anche quando l'ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione, esperita dalla coniuge già assegnataria della casa familiare, al precezzo notificatole dall'altro coniuge per il rilascio dell'immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell'attribuzione)”.

<sup>125</sup> La questione – in precedenza controversa a seguito di pronunce discordanti della Suprema Corte (Cass., 27.4.11, n. 9373 e Cass., 20.3.12, n. 4376) – pare ora risolta, a favore dell'immediata esecutività dei decreti modificativi, dalle Sezioni Unite; Cass., s.u., 26.4.13, n. 10064: “In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo”.

<sup>126</sup> Se già si annoverano precedenti relativi alla restituzione dell'azienda concessa in affitto (e sono astrattamente ipotizzabili – anche se improbabili – consegne di beni concessi in forza di leasing stipulato per atto pubblico), è estranea allo scopo di questo formulario la compiuta illustrazione della questione inerente alla possibilità di impiegare il contratto di locazione di immobile urbano stipulato per atto pubblico come titolo esecutivo per il rilascio, evitando così il ricorso alla giurisdizione per la formazione di un titolo giudiziale; si rinvia, perciò, ai seguenti contributi dottrinali: ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Foro it.*, 2005, V, 104; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1111; CROCI, *L'esecuzione forzata per consegna o rilascio*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 1140; CAVUOTO, *Titolo esecutivo e pignoramento*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2007, 92; ATORINO, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 308; DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precezzo*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 59; DI MARZIO-DI MAURO, *Il processo locatizio*, Milano, 2007, 1481.

il decreto emesso, *ex art. 11, comma 12, d.p.r. 30.12.72, n. 1035*, dal presidente dell'istituto autonomo delle case popolari<sup>127</sup>; un'autorevole ma isolata voce dottrinale<sup>128</sup> ha affermato l'idoneità ad essere utilizzato come titolo esecutivo del testamento redatto per atto pubblico, con riguardo ad obblighi di consegna in favore dell'erede o del legatario.

L'opinione dottrinale prevalente e la giurisprudenza<sup>129</sup> già propendevano per l'utilizzabilità come titolo esecutivo anche del verbale di conciliazione, originariamente ricondotto agli *"atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva"*, ma successivamente da annoverare (anche per il verbale giudiziale) tra i titoli di cui al n. 3) dell'art. 474, comma 2, c.p.c.<sup>130</sup>; tra questi rientrano:

- il verbale di conciliazione *ex art. 411 c.p.c.* (si pensi alla restituzione dell'alloggio o dell'auto aziendali ricevuti dal dipendente come *fringe benefits*);
- il verbale di conciliazione *ex art. 30 l. 27.7.78, n. 392*;
- in generale, i verbali di conciliazione *ex artt. 185 e 420 c.p.c.*;
- i verbali di conciliazione ("amministrativa", innanzi alla competente commissione costituita presso la Direzione provinciale del Lavoro, oppure "in sede sindacale", prevista dai contratti collettivi) individuati dall'art. 411 c.p.c.<sup>131</sup>;
- il processo verbale della conciliazione propiziata dal consulente tecnico nominato *ex art. 696-bis c.p.c.* (*"Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale"*) o dal consulente contabile *ex art. 199 c.p.c.* (anche

<sup>127</sup> Cass., 5.8.05, n. 16600: *"Ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, terzo comma, e 11, dodicesimo comma, d.P.R. n. 1035 del 1972, il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari contenente il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio".*

<sup>128</sup> ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, *Del processo di esecuzione*, Napoli, 1957, 21.

<sup>129</sup> Cass., 12.6.90, n. 5687: *"La disposizione dell'art. 69, l. 392/78 che – al pari di quella dell'art. 34 stessa legge – condiziona l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile urbano ad uso non abitativo al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento, ove questa sia dovuta, non trova applicazione nel caso che il titolo esecutivo in base al quale si procede sia costituito non da un provvedimento di rilascio, ma da un verbale di conciliazione giudiziale".* Conforme Pret. Roma, 9.9.79; più risalente, Cass., 31.7.51, n. 2299.

<sup>130</sup> Cass., 26.2.14, n. 4564: *"Il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 3, cod. proc. civ.; l'intervento del giudice non altera la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono".*

<sup>131</sup> L'esecutorietà di detti verbali è concessa con decreto, su specifica istanza della parte interessata.

Diverso dai processi verbali indicati nell'art. 411 c.p.c. è il processo verbale di avvenuta conciliazione sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione ai sensi dell'art. 66 d.lg. 30.3.01, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); questo costituisce *ex se* titolo esecutivo, da ricondurre alla tipologia dei titoli esecutivi stragiudiziali *ex art. 474, comma 2, nn. 2) e 3) c.p.c.* dato che non è previsto alcun intervento dell'autorità giudiziaria: Cons. Stato, 22.10.07, n. 5480: *"Si deve ritenere che il verbale di conciliazione avanti al Collegio previsto dall'art. 66, quinto comma del D.Lgs. 165/2001, con il quale è stato ingiunto ad un Comune di inquadrare il dipendente in una determinata categoria (e di corrispondere il relativo trattamento economico) non è suscettibile di dare vita al giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 27, 1° comma n. 4) del T.U. 1054/1924. Esso, infatti, riguardando l'obbligo dell'autorità amministrativa di uniformarsi al giudicato, non può essere esteso alla realizzazione di titoli esecutivi, come il verbale di conciliazione *ex art. 66*, che scaturiscono da un procedimento nel quale che non è previsto in alcun modo, l'intervento dell'Autorità giudiziaria (e che quindi devono essere riportati alla tipologia dei titoli esecutivi stragiudiziali prevista dai n. 2) e 3) dell'art. 474 c.p.c.)".*

- se in tale C.T.U. è improbabile individuare obblighi di consegna o di rilascio);
- il processo verbale di accordo nell'ambito del procedimento di mediazione *ex art. 12 d.lg. 4.3.10, n. 28*<sup>132</sup>;
  - da ultimo, l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita *ex art. 5, comma 1, d.l. 12.9.14, n. 132*, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162<sup>133</sup>.

### Contenuto e notificazione del precezzo.

Come esposto nella nota esplicativa alla formula n. 002, il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, ha modificato il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. aggiungendo la frase: “*Il precezzo deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore*”.

Il predetto avvertimento non pare avere pertinenza alcuna con il precezzo prodromico ad una esecuzione per consegna o rilascio, situazione che non implica affatto situazioni di sovraindebitamento.

Soltanto la constatazione formale (*rectius*, formalista) del rinvio operato dall'art. 605 c.p.c. all'art. 480 c.p.c. (laddove si prescrive che il precezzo per consegna o rilascio debba contenere le indicazioni della disposizione ora citata) potrebbe indurre a pretendere l'inserimento della predetta frase.

Ciononostante, l'avvertimento sulla possibilità di accedere alla procedura disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 è stato inserito nella formula in commento: la stessa, difatti, contiene anche l'intimazione di pagamento delle spese del precezzo (autoliquidate dal creditore) e, perciò, l'atto è da considerarsi prodromico non soltanto ad un'esecuzione in forma specifica ma anche a un'eventuale espropriazione tesa al recupero delle menzionate spese (e per quest'ultima appare necessario – o quantomeno opportuno – fornire l'informazione *de qua*).

A norma dell'art. 605 c.p.c., il precezzo per consegna o rilascio deve contenere – oltre alle indicazioni dell'art. 480 c.p.c. – anche la “*descrizione sommaria*” dei beni.

La descrizione deve essere sufficientemente dettagliata (anche se non occorre – per gli immobili – che sia fatta con gli estremi dell'art. 555 c.p.c.) allo scopo di consentire all'ufficiale giudiziario di individuare il bene in ordine al quale si deve procedere esecutivamente, a rendere palese all'esecutato il contenuto del diritto che si in-

<sup>132</sup> Il processo verbale di accordo raggiunto nell'ambito del procedimento di mediazione introdotto dal d.lg. 4.3.10, n. 28, costituisce – ai sensi dell'art. 12, comma 2, della citata normativa – “*titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale*”. V. formula n. 012 e relativa nota esplicativa.

<sup>133</sup> Il verbale contenente l'accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati costituisce “*titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale*”; pur mancando un espresso riferimento all'esecuzione in forma specifica, si deve ritenere – in base a un'interpretazione storica e con riguardo alla *ratio* della disposizione – che lo stesso possa fungere da titolo anche per tali procedure.

L'art. 5, comma 2-bis, d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, dispone che “*L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precezzo ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile*”.

tende far valere nei suoi confronti e a stabilire il foro competente per la promuovenda esecuzione<sup>134</sup>.

La descrizione sommaria può peraltro essere effettuata richiamando quella contenuta nel titolo esecutivo<sup>135</sup>, giacché, ove l'indicazione dei beni risulti dal titolo, essa può anche mancare nel preceppo, non essendo necessario che sia ripetuta due volte<sup>136</sup>.

La mancata o incompleta individuazione del bene oggetto della minacciata esecuzione determina nullità del preceppo che può essere rilevata con opposizione agli atti esecutivi<sup>137</sup>.

Secondo consolidata giurisprudenza<sup>138</sup> l'esecuzione per rilascio deve essere promossa (e proseguita) nei confronti del soggetto che si trovi ad occupare l'immobile, anche se diverso dal destinatario del provvedimento azionato come titolo esecutivo.

Sul soggetto che deve essere individuato come destinatario della notificazione del preceppo – debitore risultante dal titolo esecutivo o effettivo occupante del bene da rilasciare – fa finalmente chiarezza un recente arresto della Suprema Corte secondo cui il destinatario degli atti prodromici è il soggetto debitore individuato dal titolo se si trova attualmente nel possesso della *res*, mentre – in caso di occupazione *sine titulo* anteriore alla notificazione e nota al creditore precedente – gli atti devono essere rivolti nei confronti dell'effettivo occupante<sup>139</sup>.

<sup>134</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1112. Cass., 3.11.82, n. 5782: “Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., deve essere contenuta nel preceppo per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del preceppo, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notifica-zione del preceppo di cui all'art. 480 c.p.c.”.

<sup>135</sup> Cass., 20.2.78, n. 812: “Nella procedura di esecuzione per rilascio di beni immobili, a norma dell'art. 605 cod. proc. civ., il preceppo deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 480 cod. proc. civ., anche la descrizione sommaria dei beni stessi, la quale, tuttavia, può essere posta in relazione ed integrata con la descrizione contenuta nel titolo esecutivo”; Cass., 9.8.62, n. 2485.

<sup>136</sup> Cass., 26.4.82, n. 2579: “A norma dell'art. 605, 1° comma, c.p.c., nella procedura di esecuzione per il rilascio di beni immobili, il preceppo deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'art. 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi; tuttavia, ove nel preceppo sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all'esecuzione”.

<sup>137</sup> Cass., 2.9.82, n. 4798: “In tema di esecuzione forzata di un obbligo di rilascio, la deduzione della nullità del preceppo per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto carente della precisa indicazione della superficie di terreno da rilasciare, configura un'opposizione agli atti esecutivi”.

<sup>138</sup> Cass., 13.2.07, n. 3087: “Qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza, o ai sensi dell'art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti”.

In termini quasi identici: Cass., 28.4.06, n. 9964; Cass., 4.2.05, n. 2279; Cass., 4.3.03, n. 3183; Cass., 22.11.00, n. 15083.

<sup>139</sup> Cass., 2.9.13, n. 20053: “Soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, preceppo e preavviso di rilascio; se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi con-

### **Termine per l'adempimento.**

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine (art. 605, comma 2, c.p.c.).

La norma deve essere coordinata con la disciplina del preceitto in generale e con la *ratio dell'istituto*.

Il termine ad adempiere indicato nel preceitto non può essere inferiore ai 10 giorni prescritti dagli artt. 480 e 482 c.p.c. (salvo l'esenzione prevista da tale ultima disposizione): l'art. 605, comma 2, c.p.c. non consente di abbreviare i tempi concessi al debitore per l'esecuzione spontanea della prestazione intimata, ma va inteso nel senso che titolo e preceitto possono essere notificati anche prima della scadenza del termine fissato nel titolo esecutivo per l'esecuzione (e, dunque, in epoca antecedente al verificarsi delle condizioni che consentono l'esercizio stesso dell'azione esecutiva<sup>140</sup>), purché la

*fronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore precedente".*

In precedenza, era discussa la necessità di far precedere l'esecuzione nei confronti del terzo occupante dalla notificazione del titolo esecutivo e del preceitto (e dell'avviso ex art. 608 c.p.c.): secondo alcune pronunce, la possibilità di agire in *executivis* nei confronti del terzo è indiscussa, ma occorre che titolo e intimazione (e anche il preavviso) siano notificati al detentore, che è il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo risultante dal titolo e nei cui confronti dovrà promuoversi, in difetto di spontaneo adempimento, l'esecuzione ex artt. 605 ss. c.p.c. (Cass., 7.7.99, n. 7026: "La notificazione del titolo in forma esecutiva e del preceitto deve essere fatta, su richiesta della parte istante, al soggetto che essa pretende sia tenuto ad eseguire l'obbligo che risulta dal titolo. Conseguentemente, quando il titolo esecutivo è un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio, se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo soggiacere all'efficacia del titolo esecutivo, l'onere di notificazione del titolo e del preceitto deve osservarsi verso tale soggetto, che è quello contro il quale l'esecuzione va compiuta, mentre la parte istante non ha l'onere di notificare al soggetto contro cui la condanna è stata pronunciata e colui contro il quale l'esecuzione è promossa non ha interesse a che il titolo esecutivo sia notificato anche a quel soggetto"; Cass., 22.11.00, n. 15083: "Non rileva che la parte istante non notifichi, come invece dovrebbe, titolo esecutivo e preceitto al detentore e che questi si trovi a conoscere dell'esecuzione intrapresa solo nel momento in cui l'ufficiale giudiziario accede sul luogo per ottenere il rilascio. Rileva che è il detentore a poter rilasciare e non il conduttore e che è il detentore a trovarsi privato del materiale possesso del bene per effetto dell'attuazione coattiva dell'obbligo"); secondo altre, invece, "non è necessario notificare allo stesso detentore il titolo esecutivo e il preceitto né comunicargli l'avviso di rilascio" (così Cass., 16.2.76, n. 508 e, nello stesso senso, Cass., 28.6.12, n. 10865: "Il titolo esecutivo che dà ingresso all'esecuzione per consegna o rilascio consente all'avente diritto di essere immesso forzatamente nel possesso del bene, anche se, al momento dell'esecuzione, questo non sia posseduto o detenuto da chi è indicato come obbligato alla consegna o al rilascio e senza che occorra notificare titolo e preceitto al reale possessore o detentore, il quale si trova pertanto a subire l'esecuzione, pur non avendo partecipato al processo formativo del titolo ... Tale esegesi si giova, sul piano teleologico, del rilievo che, opinando diversamente, risulterebbe gravemente compromessa l'effettività della tutela, che sarebbe facilmente aggirabile dal soggetto passivo con l'immissione, prima dell'inizio dell'esecuzione, nel possesso o nella detenzione del bene, di terzi non indicati nel titolo").

<sup>140</sup> Cass., 14.2.13, n. 3656: "In tema di espropriazione forzata, l'intimazione ad adempiere l'obbligazione pecunaria risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, ai sensi dell'art. 480, primo comma, cod. proc. civ., deve riferirsi ad un debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del preceitto. Diversamente è disposto, per l'esecuzione per consegna e rilascio, dall'art. 605 c.p.c., comma 2, c.p.c. per il quale il termine per adempiere non potrà essere diverso da quello eventualmente indicato nel titolo esecutivo"; Cass., 29.5.91, n. 6052: "... non occorre per la notificazione del preceitto la scadenza del termine stabilito nel provvedimento giudiziale, ben potendo la intimazione essere preventiva proprio al fine in tale evenienza di consentire che – sempre che sia mancato il cennato adempimento volontario dell'obbligato al rilascio e ove siano state tempestivamente eseguite le prescritte notificazioni del titolo esecutivo e del preceitto e le altre debite formalità – la parte istante possa anche immettersi nel possesso

data (da indicarsi nell'atto di intimazione) in cui il processo potrà essere effettivamente iniziato sia di almeno 10 giorni successiva alla notifica del preceitto<sup>141</sup>.

L'ipotesi applicativa più frequente si verifica nel caso di esecuzione forzata fondata su provvedimento giudiziale di rilascio ex art. 56 l. 27.7.78, n. 392: in pendenza del termine concesso il locatore ha facoltà di notificare titolo esecutivo e preceitto, ma l'intimazione ad adempire dovrà essere effettuata con indicazione di una data successiva allo spirare del termine ex art. 56<sup>142</sup>.

### **Spese di preceitto.**

Secondo consolidato orientamento, il creditore può autoliquidare nell'atto di preceitto per consegna o rilascio le spese sostenute per la sua redazione<sup>143</sup> (diverse rispetto a quelle per la procedura esecutiva, da liquidare ex art. 611 c.p.c.) e, in caso di mancato pagamento, ha diritto di procedere ad espropriazione forzata per la soddisfazione del credito pecuniario, senza necessità di alcuna preventiva verifica giudiziale<sup>144</sup>.

In caso di preceitto notificato in data antecedente alla scadenza del termine fissato dal provvedimento giudiziale (art. 605, comma 2, c.p.c.), può dubitarsi della ripetibilità delle spese di precettazione, dato che il debitore è ancora in tempo per provvedere spontaneamente alla consegna o al rilascio; tuttavia, come precisato in giurisprudenza, il locatore ha diritto al rimborso di dette spese anche se il conduttore adempie in pen-

---

*dell'immobile non appena scaduto il termine indicato nel suddetto provvedimento”.*

<sup>141</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1113; CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 1905.

<sup>142</sup> Si osserva che, in giurisprudenza, è stato ritenuto nullo il titolo esecutivo in cui manchi la data di rilascio richiesta dall'art. 56 l. 27.7.78, n. 392; tale invalidità attiene alla regolarità formale del titolo e deve essere tempestivamente denunciata con opposizione ex art. 617 c.p.c. Così Cass., 14.6.99, n. 5881: “Sono “irregolarità” formali del titolo esecutivo, esemplificativamente, quelle nelle quali il titolo è privo della formula esecutiva, è illeggibile, manca della formula esecutiva nella sua espressione formale, manca dell'intestazione o questa non sia esattamente indicata. Le “irregolarità” formali del preceitto si debbono ricavare dalle disposizioni contenute nell'art. 480 c.p.c., secondo terzo e quarto comma, e si riferiscono all'indicazione delle parti, alla data di notificazione del titolo esecutivo o alla trascrizione di questo, alla dichiarazione di residenza o all'elezione del domicilio della parte istante. La mancanza della data del rilascio nel titolo esecutivo, costituito da sentenza di rilascio, rientra nella prima categoria e non attiene al preceitto, in quanto la data del rilascio è elemento della sentenza e non dell'atto di preceitto, come si ricava dall'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 già citato, secondo il quale “col provvedimento che dispone il rilascio il giudice ... fissa anche la data della esecuzione ...”. Pertanto, l'opposizione con la quale si fa valere che la sentenza titolo esecutivo è priva dell'indicazione della data del rilascio deve essere proposta nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza. Se l'opposizione non viene proposta, il vizio diventa irrilevante e non può essere fatto valere mediante opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. *proposta contro il preceitto*”.

<sup>143</sup> DE STEFANO, *Titolo esecutivo e preceitto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 90: “Nel preceitto, siccome questo precede l'esecuzione, può bene aggiungersi anche l'intimazione al pagamento delle spese del preceitto stesso senza che occorra quindi una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione (che ancora non c'è): tali spese costituiscono un accessorio di legge di quelle processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza (notificazione, trascrizione e registrazione del provvedimento), ove effettivamente sostenute”.

<sup>144</sup> Cass., s.u., 24.2.96, n. 1471: “... anche nella procedura esecutiva per consegna o rilascio è consentito al creditore istante di intimare, con il preceitto, il pagamento delle spese ad esso inerenti, senza preventiva liquidazione giudiziale e di procedere, in caso di inottemperanza, al pignoramento, fermo restando il diritto del debitore di proporre opposizione all'esecuzione limitatamente a tale obbligazione, accessoria rispetto a quella portata dal titolo esecutivo”.

Nello stesso senso: Cass., 17.1.01, n. 578, e Cass., 10.10.08, n. 25002.

denza del termine concesso *ex art. 56 l. 27.7.78, n. 392*, poiché il locatario è in mora sin dalla cessazione del rapporto di locazione e nonostante il differimento della data stabilita per l'esecuzione<sup>145</sup>.

---

<sup>145</sup> Cass., 29.5.91, n. 6052: “In tema di esecuzione per rilascio di immobile urbano, la notifica del preceitto e le altre formalità preliminari dell'esecuzione dello sfratto ben possono essere eseguite anche prima della scadenza del termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 56 l. 392/78; sicché non può essere negata la ripetibilità delle spese sostenute dal locatore per la notifica del titolo esecutivo e del preceitto, per il fatto che tali atti siano stati compiuti senza attendere il decorso del suddetto termine”.

**FORMULA 008****ATTO DI PRECETTO PER ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI  
DI FARE O NON FARE (ARTT. 479, 480 E 612 C.P.C.)****ATTO DI PRECETTO**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

- con sentenza n. ..... del ....., depositata in data ....., il Tribunale di ....., nella causa civile iscritta al n. ..... del Ruolo Generale dell'anno ....., promossa da ..... nei confronti di ....., così provvedeva: “.....”
- la predetta sentenza veniva registrata presso l'Agenzia delle Entrate di ..... con versamento dell'imposta di Euro .....
- la predetta sentenza veniva munita di formula esecutiva in data .....
- la predetta sentenza viene notificata unitamente al presente atto in copia conforme all'originale e spedita in forma esecutiva [oppure, che copia della predetta sentenza, conforme all'originale e spedita in forma esecutiva, è stata notificata personalmente alla parte in data .....] ]

**INTIMA**

e fa precezzo a ....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., di provvedere, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto, ad adempiere all'obbligo di fare indicato nella sentenza sopra menzionata, nonché, nello stesso termine, al pagamento a favore dell'istante delle seguenti somme:

compenso e spese liquidate in sentenza	Euro .....	Euro .....
registrazione sentenza, spese	Euro .....	Euro .....
richiesta alla cancelleria di due copie, spese	Euro .....	Euro .....
notificazione di titolo esecutivo, spese	Euro .....	Euro .....
compenso di precezzo	Euro .....	Euro .....
rimborso spese generali 15%	Euro .....	Euro .....
C.P.A. 4% su Euro .....	Euro .....	Euro .....
I.V.A. 22% su Euro .....	Euro .....	Euro .....
TOTALE COMPENSI, C.P.A. e I.V.A.	Euro .....	Euro .....
TOTALE SPESE	Euro .....	Euro .....
TOTALE	Euro .....	Euro .....

oltre alle ulteriori spese, competenze ed onorari occorsi ed occorrendi.

**AVVERTE**

Il debitore che

- in difetto di spontaneo adempimento e di pagamento delle suddette somme nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata
- può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

....., li .....

Avv. .....

### PROCURA SPECIALE

Delego ad assistermi, rappresentarmi e difendermi, con riguardo alla redazione e notificazione del presente atto di precezzo e anche alle successive fasi esecutive e agli eventuali giudizi di opposizione, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ..... via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

### NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni relative all'atto di precezzo sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 002.

Sono trattate di seguito le peculiarità del precezzo per l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare.

#### **Titoli esecutivi idonei all'esecuzione degli obblighi di fare o non fare.**

L'art. 612 c.p.c. parla espressamente di esecuzione forzata di "sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare".

È tuttora oggetto di vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale la possibilità di agire *in executivis ex art. 612 c.p.c.* in forza di altri titoli esecutivi, come i provvedimenti giurisdizionali di condanna diversi dalla sentenza o i verbali di conciliazione<sup>146</sup>.

Anche dopo la riforma restano sicuramente esclusi dal novero dei titoli idonei sia le scritture private autenticate (che sono titolo soltanto relativamente alle somme di denaro in esse contenute), sia (verosimilmente, alla luce della precisazione contenuta nell'art. 474, comma 3, c.p.c., che ne limita la portata ai crediti di dare di una *certa res* o di una *certa pecunia*) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale.

Rimane tutt'oggi il dubbio (dottrinale e giurisprudenziale) se sia possibile agire per la reintegra forzata sulla base di un verbale di conciliazione giudiziale, soprattutto dopo che la più recente giurisprudenza lo annovera tra i titoli di cui al n. 3) dell'art. 474, comma 2, c.p.c.<sup>147</sup>.

Per espresa disposizione di legge, "costituisce titolo esecutivo ... per l'esecuzione in forma specifica" il processo verbale di accordo nell'ambito del procedimento di mediazione *ex art. 12, comma 2, d.lg. 4.3.10, n. 28*<sup>148</sup>.

<sup>146</sup> Si rimanda alle considerazioni svolte nella premessa agli "atti dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare" (capitolo VII).

<sup>147</sup> Cass., 26.2.14, n. 4564: "Il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 3, cod. proc. civ.; l'intervento del giudice non altera la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono".

<sup>148</sup> V. formula n. 012 e relativa nota esplicativa.

Può considerarsi titolo esecutivo per l'esecuzione in forma specifica – in base a un'interpretazione storica e con riguardo alla *ratio* della disposizione – anche il verbale contenente l'accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati *ex art. 5, comma 1, d.l. 12.9.14, n. 132*, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, pur mancando nella norma un espresso riferimento a tale tipo di esecuzione forzata.

### Contenuto del preceitto.

Come esposto nella nota esplicativa alla formula n. 002, il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, ha modificato il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. aggiungendo la frase: “*Il preceitto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore*”.

Il predetto avvertimento non pare avere pertinenza alcuna con il preceitto prodromico ad una esecuzione di obblighi di fare o non fare, situazione che non implica affatto situazioni di sovraindebitamento.

Solo un eccessivo formalismo può indurre ad inserire la predetta frase, dato che – a differenza di quanto previsto dall'art. 605 c.p.c. per l'ulteriore contenuto del preceitto che prelude all'esecuzione per consegna o rilascio<sup>149</sup> – nulla di specifico dispone l'art. 612 c.p.c. (dal cui testo si evince, comunque, la necessità dell'atto prodromico).

Ciononostante, l'avvertimento sulla possibilità di accedere alla procedura disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 è stato inserito nella formula in commento: la stessa, difatti, contiene anche l'intimazione di pagamento delle spese del preceitto (autoliquidate dal creditore) e, perciò, l'atto è da considerarsi prodromico non soltanto ad un'esecuzione in forma specifica ma anche a un'eventuale espropriazione tesa al recupero delle menzionate spese (e per quest'ultima appare necessario – o quantomeno opportuno – fornire l'informazione *de qua*).

In via interpretativa, la dottrina ha ritenuto che il preceitto debba recare l'indicazione dell'obbligo di cui si richiede l'adempimento, indicazione che, peraltro, può essere fornita anche in modo sintetico o addirittura *per relationem* al titolo esecutivo<sup>150</sup>.

### Spese di preceitto.

Come ha ritenuto la giurisprudenza con riguardo al preceitto *ex art. 605 c.p.c.*<sup>151</sup>, allo stesso modo il creditore che intima l'adempimento di un obbligo di fare o non fare può richiedere il pagamento delle spese sostenute per la redazione dell'atto (diverse rispetto a quelle per la procedura esecutiva, da liquidare *ex art. 614 c.p.c.*)<sup>152</sup>; ciò vale, a maggior ragione se, col medesimo preceitto, si domanda anche il pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo esecutivo.

<sup>149</sup> V. nota esplicativa alla formula n.007.

<sup>150</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1168. Cass., 3.11.82, n. 5782: “Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., deve essere contenuta nel preceitto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del preceitto, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del preceitto di cui all'art. 480 c.p.c.”.

<sup>151</sup> Si rimanda alla giurisprudenza citata nella nota esplicativa in calce alla formula n. 007.

<sup>152</sup> Cass., 20.1.94, n. 457: “Il preceitto per l'adempimento di una obbligazione di fare o di non fare può anche contenere l'intimazione di pagamento delle spese del preceitto medesimo e della sua notifica perché queste, essendo il preceitto un atto che precede l'esecuzione, non rientrano tra le spese di esecuzione che possono essere liquidate solo dal giudice al termine della esecuzione o nel corso di essa, ai sensi dell'art. 614 cod. proc. civ.”.

**FORMULA 009**

**ISTANZA PER ESENZIONE DAL TERMINE AD ADEMPIERE  
(ART. 482 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

ISTANZA EX ART. 482 C.P.C.

III.mo Signor Presidente,

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. .... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica certificata ....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

ESPONE

- con sentenza n. .... del ...., depositata in data ...., il Tribunale di ...., nella causa civile iscritta al n. .... del Ruolo Generale dell'anno ...., promossa da ..... nei confronti di ...., così provvedeva: “.....”
- la predetta sentenza veniva munita di formula esecutiva in data .....
- la situazione patrimoniale del debitore ...., il quale non è titolare di proprietà immobiliari e ...., fa insorgere il fondato timore che lo stesso possa, nel periodo intercorrente tra la notifica del preccetto e l'inizio dell'esecuzione forzata, sottrarre, distrarre od occultare beni mobili e crediti che il creditore intende pignorare
- il ritardo nell'inizio dell'esecuzione forzata, dipendente dal termine ad adempiere ex art. 482 c.p.c., può mettere in pericolo le ragioni creditorie tutto ciò premesso, l'esponente .....

CHIEDE

che la S.V., a norma dell'art. 482 c.p.c., voglia autorizzare – con decreto da apporre in calce al notificando preccetto – l'esecuzione immediata del suindicato titolo esecutivo esentando il creditore dal rispetto del termine ad adempiere.

PRODUCE

1. copia della sentenza indicata;
  2. visura rilasciata dall'Agenzia del Territorio da cui risulta che il debitore non è titolare, sul territorio nazionale, di beni immobili;
  3. originale dell'atto di preccetto;
  4. ....
- ....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

Il “*pericolo nel ritardo*” (e, cioè, il “*pericolo che il debitore si avvalga del termine dilatorio ad adempiere per rendere infruttuosa l'esecuzione stessa*”<sup>153</sup> – presupposto per l'esonzione dal rispetto del termine prescritto dall'art. 482 c.p.c. (minimo 10 giorni tra la notifica del preceitto e l'inizio dell'esecuzione) – è determinato, di regola, dalla consistenza del patrimonio del debitore, composto da beni mobili o da crediti che potrebbero essere agevolmente sottratti all'aggressione esecutiva<sup>154</sup>; nell'esecuzione per consegna, il pericolo è costituito dal rischio di sottrazione della cosa mobile da consegnare; in quella per rilascio, fondati timori di danneggiamento dell'immobile da parte dell'occupante tenuto a rilasciarlo potrebbero concretare il pericolo richiesto dall'art. 482 c.p.c.<sup>155</sup>.

L'istanza può essere proposta da uno qualsiasi dei soggetti abilitati a sottoscrivere il preceitto e, quindi, non è richiesto il patrocinio di un avvocato; in caso di ricorso sottoscritto dal procuratore, l'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

La domanda deve essere rivolta non al capo dell'ufficio che ha emesso il titolo esecutivo, bensì al presidente del tribunale competente per l'esecuzione, individuato ex art. 26 c.p.c. (eccezionalmente l'art. 642, comma 3, c.p.c. prevede la competenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo<sup>156</sup>); l'incompetenza per territorio non inficia automaticamente gli atti esecutivi compiuti e, in particolare, il pignoramento, che può essere annullato solo a seguito di tempestiva opposizione agli atti esecutivi con cui sia denunciato il suddetto vizio<sup>157</sup>.

La norma prescrive che l'autorizzazione – concessa con decreto scritto in calce al preceitto – sia trascritta dall'ufficiale giudiziario nella copia dell'atto da notificare, ma è ammesso (anche in giurisprudenza<sup>158</sup>) l'inserimento, anche senza timbro di congiunta

<sup>153</sup> Cass., 4.1.02, n. 55.

<sup>154</sup> Secondo Cass., 9.12.85, n. 6209, il debitore può contestare la concessione dell'autorizzazione – per insussistenza di pericolo nel ritardo – mediante opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento.

<sup>155</sup> Riguardo a quest'ultima ipotesi, però, occorre tenere presente l'ineliminabile termine di almeno 10 giorni intercorrente tra la notifica del preavviso ex art. 608 c.p.c. e l'accesso dell'ufficiale giudiziario.

<sup>156</sup> Cass., 2.12.86, n. 7118: “*In base al coordinamento dei vari commi dell'art. 642 c.p.c., la facoltà di autorizzare l'esecuzione del decreto ingiuntivo senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 dello stesso codice è concessa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo e, quindi, riservata allo stesso giudice della ingiunzione, senza alcun riferimento alla competenza per la successiva esecuzione forzata*”.

<sup>157</sup> Cass., 18.10.82, n. 5420: “*In tema di esecuzione forzata, le questioni circa la competenza ad emettere il decreto di autorizzazione all'esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c. e circa il requisito del periculum in mora, attenendo ad un presunto vizio del decreto stesso e, quindi, del preceitto, integrano opposizione agli atti esecutivi*”. Conforme Cass., 15.5.71, n. 1426.

<sup>158</sup> Cass., 11.5.07, n. 10835: “*Non sussiste il vizio di omessa trascrizione, nella copia del preceitto notifi-*

zione, di copia del provvedimento autorizzatorio tra il preceppo e la relata di notifica.

L'autorizzazione può figurare anche in un atto successivo al preceppo ma “*giammai in un atto anteriore all'intimazione del preceppo stesso*”<sup>159</sup>, salvo che nella specifica ipotesi disciplinata dall'art. 642, comma 3, c.p.c. secondo cui “*in tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482*”; la menzionata pronuncia della Suprema Corte precisa comunque che l'autorizzazione deve essere esplicita e non è sufficiente un richiamo, nell'intestazione del decreto ingiuntivo, agli artt. 642 e 482 c.p.c.<sup>160</sup>.

Il presidente del tribunale, o il giudice da lui delegato<sup>161</sup>, può concedere l'autorizzazione previa cauzione: si tratta di una discrezionalità molto ampia, anche se rapportata alla funzione propria dell'istituto, che rimane pur sempre quella di offrire un parziale ristoro dei danni strettamente conseguenti alla concessione del provvedimento. Nel caso la cauzione sia disposta, rientra nella discrezionalità del giudice anche la determinazione del suo ammontare e delle modalità di prestazione, tra cui – ad esempio – il termine entro cui essa deve avvenire<sup>162</sup>.

Il provvedimento che autorizza l'esecuzione immediata può essere astrattamente impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi dopo l'inizio dell'esecuzione, ma la parte opponente deve avere un concreto interesse (art. 100 c.p.c.) a detta impugnazione e, dunque, oltre a risultare vittorioso nel merito, il debitore deve allegare e dimostrare i danni e le spese subiti in conseguenza del decreto asseritamente viziato<sup>163</sup>.

L'assegnazione nell'atto di preceppo di un termine ad adempiere inferiore a 10 giorni, in mancanza di autorizzazione, comporta nullità del preceppo e del conseguente pignoramento solo se questo è eseguito prima dei 10 giorni<sup>164</sup>.

*cata all'intimato, del decreto che, ai sensi dell'art. 482 Cod. Proc. Civ., autorizza l'esecuzione immediata, qualora tra l'atto di preceppo e la notifica venga inserita la copia integrale del provvedimento autorizzatorio, diventando con essi un corpo unico e supplendo, così, alla relativa trascrizione. Né la notifica di detta copia può essere inficiata dalla mancanza di timbro congiunzione”.*

<sup>159</sup> Cass., 4.1.02, n. 55.

<sup>160</sup> Cass., 4.1.02, n. 55: “*L'eventuale autorizzazione all'esecuzione immediata (collegata dalla legge al pericolo nel ritardo) deve, poi, figurare nell'atto di preceppo o in un atto ad esso successivo, e giammai in un atto anteriore all'intimazione del preceppo stesso, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione ricavare (come nella specie) l'esistenza dell'autorizzazione stessa dal fatto che, nel preambolo del decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo, siano congiuntamente richiamate, sic et simpliciter, le norme di cui agli art. 642 e 482 c.p.c., ovvero dal fatto che l'istanza di esecuzione immediata sia contenuta nel ricorso per conseguire il detto decreto”.*

<sup>161</sup> Cass., 6.8.10, n. 18355: “*In tema di esecuzione forzata, l'autorizzazione all'esecuzione immediata può essere data, ai sensi dell'art. 482 cod. proc. civ., anche da un giudice delegato soltanto oralmente dal presidente del tribunale competente per l'esecuzione, non incidendo il mancato rilascio per iscritto di detta delega sulla capacità o sulla costituzione del giudice, trattandosi di provvedimento che attiene all'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario”.*

<sup>162</sup> DE STEFANO, *Titolo esecutivo e preceppo*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 99.

<sup>163</sup> Cass., 12.2.15, n. 2742: “*L'interesse a dolersi con opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dell'autorizzazione all'esecuzione immediata concessa ai sensi dell'art. 482 cod. proc. civ. può sorgere quando il provvedimento che si assume ingiustificato o illegittimo abbia, di per sé, causato danni o spese a chi lo abbia subito e venga successivamente ad ottenere definitiva ragione nel merito”.*

<sup>164</sup> Cass., 4.1.02, n. 55: “*In tema di esecuzione forzata, la fissazione di un termine ad adempiere inferiore ai dieci giorni contenuta nel preceppo non costituisce causa di nullità del preceppo stesso se l'esecuzione non sia iniziata prima del termine stabilito ex lege (salvo autorizzazione all'esecuzione immediata, concessa*

Il compimento di atti esecutivi (e, segnatamente, del pignoramento) prima del decorso del termine ad adempire comporta un vizio attinente al *quomodo* e non all'*an* dell'esecuzione e, di conseguenza, deve essere tempestivamente denunziato con opposizione *ex art. 617 c.p.c.* avverso il pignoramento<sup>165</sup>.

Qualora sia concessa l'esenzione dal termine, il preceitto assume una funzione diversa da quella di sollecitare il debitore all'adempimento spontaneo, essendo in tal caso volto alla mera informazione dell'iniziativa esecutiva del debitore; conseguentemente, se è stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata non può reputarsi illegittimo l'atto di pignoramento presso terzi compiuto prima del perfezionamento della notificazione del preceitto nei confronti del debitore<sup>166</sup>.

L'art. 492-bis c.p.c. (come modificato dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) impone la notifica del titolo esecutivo e del preceitto prima che sia avanzata al presidente del tribunale l'istanza di autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; tuttavia, la stessa disposizione prevede che "se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del preceitto" e, in tal caso, "il preceitto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento". Nella menzionata fattispecie, la richiesta di esenzione dal termine *ex art. 482 c.p.c.* si traduce in una domanda all'autorità giudiziaria – da avanzare unitamente all'istanza *ex art. 492-bis*, comma 1, c.p.c.<sup>167</sup> – volta a consentire la ricerca nelle banche dati in assenza di preavviso al debitore; perciò, l'istanza deve contenere anche le ragioni per le quali il creditore non ha precedentemente provveduto alla notificazione degli atti prodromici, nonché la specifica richiesta di autorizzazione alla ricerca immediata<sup>168</sup>.

Anche in caso di autorizzazione alla ricerca immediata, l'atto di intimazione è comunque necessario per procedere a pignoramento (l'art. 492-bis c.p.c. ribadisce che "l'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del preceitto"); perciò, il preceitto deve essere confezionato e consegnato/trasmesso all'ausiliario del giudice, affinché sia notificato al debitore durante il compimento delle operazioni di pignoramento mobiliare o unitamente all'atto di pignoramento *ex art. 492-bis*, comma 5, c.p.c.<sup>169</sup>. Poiché l'esito delle ricerche nelle banche dati è comunicato al cre-

*ex art. 482 c.p.c.), mentre l'inizio della procedura esecutiva nel minore termine così illegittimamente fissato è causa di nullità del (preceitto e del) pignoramento anticipatamente compiuto".*

<sup>165</sup> Cass., 24.8.84, n. 4688: "La domanda rivolta a contestare il diritto del creditore esecutante di procedere a pignoramento prima del decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c. integra una opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, appartiene alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione". Conforme Cass., 14.6.86, n. 3970.

<sup>166</sup> Cass., 12.2.15, n. 2742: "Il pignoramento presso terzi eseguito prima del perfezionamento della notificazione del preceitto nei confronti del debitore è legittimo qualora sia stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata *ex art. 482 cod. proc. civ.*, poiché in tal caso l'atto prodromico ha la sola funzione di informare il destinatario dell'iniziativa esecutiva del creditore e non quella di consentire l'adempimento spontaneo".

<sup>167</sup> Anche SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 335, è favorevole alla possibilità di presentare il ricorso *ex art. 492 bis c.p.c.* in assenza di previa notificazione del preceitto e unitamente all'istanza di autorizzazione alla ricerca immediata.

<sup>168</sup> V. formula n. 030 e relativa nota esplicativa.

<sup>169</sup> Osserva correttamente SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 344, che, se il preceitto fosse notificato al debitore prima delle operazioni di pignoramento, "verrebbe meno l'effetto sorpresa tipico".

ditore solo in particolari casi (individuazione di cose situate in luoghi non compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario; individuazione di più crediti del debitore o di più cose di quest'ultimo o di crediti e cose) dato che l'ufficiale giudiziario deve, in tutte le altre ipotesi, procedere d'ufficio al pignoramento *ex art. 492-bis c.p.c.* (cioè, senza ulteriori contatti o *input* da parte del creditore), si ritiene opportuno – in via di prassi – consegnare all'ufficiale giudiziario il notificando preetto prima dell'indagine dell'ausiliario e, segnatamente, al momento della presentazione della richiesta di effettuazione della ricerca nelle banche dati successiva al rilascio dell'autorizzazione presidenziale<sup>170</sup>.

---

*co dell'autorizzazione all'esecuzione immediata e resterebbero frustrate le ragioni di urgenza sottese alla ricerca immediata dei beni”.*

<sup>170</sup> V. formule n. 030 e 031 e relative note esplicative.

**FORMULA 010****ISTANZA PER LA DECLARATORIA DI ESECUTORIETÀ  
DEL LODO ARBITRALE (ART. 825 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

ISTANZA EX ART. 825 C.P.C.

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. .... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica certificata ....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

## ESPONE

- con convenzione di arbitrato sottoscritta in data ..... le parti ..... e ..... demandavano ad arbitri la decisione di una controversia tra le stesse insorte
- la sede dell'arbitrato era determinata in ...., nel circondario di codesto Tribunale
- gli arbitri designati deliberavano e sottoscrivevano il lodo dandone comunicazione alle parti in data .....
- è intenzione dell'esponente fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica Italiana tutto ciò premesso, l'esponente .....

## CHIEDE

che il Tribunale adito, a norma dell'art. 825 c.p.c., accertata la regolarità formale del lodo, voglia dichiarare esecutivo il lodo arbitrale sopra indicato.

## PRODUCE

1. copia conforme [oppure, originale] del lodo arbitrale;
  2. copia conforme [oppure, originale] della convenzione di arbitrato.
- ....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

L'onere di depositare il lodo rituale (e non anche quello irruale, atteso che la decisione emessa nell'arbitrato irruale assume gli effetti di determinazione contrattuale e non quelli di sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria ex art. 824-bis c.p.c.; conseguentemente, è inapplicabile l'art. 825 c.p.c.) spetta a chi è interessato all'esecuzione o

ad un suo procuratore speciale oppure, secondo l'opinione dottrinale<sup>171</sup>, agli arbitri (non però per loro autonoma iniziativa, ma solo quando tale compito sia stato espressamente delegato dalle parti, per cui il deposito viene eseguito per loro conto).

Il deposito può avvenire in ogni tempo essendo stato abolito il termine perentorio previgente.

Per il ricorso, sottoscritto dal procuratore, l'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

Per quanto concerne le formalità, devono essere depositati (in originale oppure in copia conforme) nella cancelleria del giudice competente il lodo e la convenzione di arbitrato (costituita dal compromesso o dall'atto contenente la clausola compromissoria); è esclusa dalla disposizione la necessità di ulteriori documenti (procura per il giudizio arbitrale, atto di nomina degli arbitri, ecc.).

Destinatario dell'istanza *ex art. 825 c.p.c.* è il tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato; l'incompetenza territoriale è rilevabile *ex officio* e, in caso di conflitto negativo, il giudice successivamente adito è tenuto a sollevare regolamento di competenza<sup>172</sup>.

Secondo la dottrina<sup>173</sup>, la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale spetta al tribunale in composizione monocratica; tuttavia, poiché il procedimento è inquadrato nell'ambito della giurisdizione volontaria (su cui il tribunale provvede in camera di consiglio) e non sono previste deroghe legislative, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 2, c.p.c. il decreto dovrebbe essere emesso dal tribunale in composizione collegiale.

Il giudice è tenuto ad un controllo della legittimità formale ed estrinseca del lodo e provvede sull'istanza con decreto (senza necessità di audizione delle parti), reclamabile entro 30 giorni innanzi alla corte d'appello in entrambi i casi, di concessione o di diniego dell'esecutorietà. È esclusa la possibilità di impugnare con ricorso per cassazione il decreto di *exequatur*, potendosi – casomai – proporre opposizione esecutiva<sup>174</sup>.

Il lodo, dichiarato esecutivo con decreto, diventa idoneo ad essere eseguito nel territorio della Repubblica; effettuate le comunicazioni prescritte dall'art. 825, comma 2, c.p.c., la cancelleria può rilasciare copia esecutiva del lodo *ex artt. 475 e 476 c.p.c.*

<sup>171</sup> BARBIERI-BELLA, *Il nuovo diritto dell'arbitrato*, Padova, 2007, 312.

<sup>172</sup> Cass., 7.1.14, n. 107: "In tema di conflitto negativo di competenza, nel caso in cui il tribunale adito sulla istanza di declaratoria di esecutività di lodo arbitrale dichiari la propria incompetenza per territorio, il giudice successivamente adito, ove declini a sua volta, anche in sede di appello a seguito del reclamo proposto dalla controparte, la propria competenza, è tenuto a sollevare regolamento di competenza d'ufficio *ex art. 45 cod. proc. civ.*, non ostando né la natura camerale del giudizio, né il disposto di cui all'art. 44 cod. proc. civ. (ricordando un'ipotesi di competenza funzionale *ex art. 28 cod. proc. civ.* in relazione all'art. 875 cod. proc. civ.), né, infine, la preclusione di cui all'art. 38 cod. proc. civ., instaurandosi il contraddittorio solo a seguito del reclamo alla Corte d'appello, essendo disposta la declaratoria di esecutività con decreto inaudita altera parte".

<sup>173</sup> CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 2561.

<sup>174</sup> Cass., 21.10.11, n. 21894: "Il lodo produce gli effetti della sentenza dell'autorità giudiziaria dalla data dell'ultima sottoscrizione e solo successivamente il tribunale ne dichiara l'esecutività; quest'ultimo provvedimento è privo di carattere decisorio. L'*exequatur* apposto dal tribunale al lodo, in caso di rigetto del reclamo da parte della Corte d'appello, potrà essere impugnato in sede di opposizione all'esecuzione trattandosi di un provvedimento del tutto distinto rispetto al lodo".

**FORMULA 011****ISTANZA PER LA DECLARATORIA DI ESECUTORIETÀ  
DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE  
(ART. 411 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

ISTANZA EX ART. 411 C.P.C.

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall’Avv. .... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica certificata ....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

**ESPONE**

- in data ..... si è svolto innanzi alla competente commissione di conciliazione [*oppure, in sede sindacale*] il tentativo di conciliazione tra le parti ..... e .....
- il predetto tentativo ha avuto esito positivo ed è stato redatto processo verbale di conciliazione

[*in caso di conciliazione amministrativa*]

- il predetto verbale viene depositato unitamente al presente atto [*oppure, è stato depositato nella cancelleria di codesto Tribunale dalla Direzione provinciale del Lavoro*]

[*in caso di conciliazione in sede sindacale*]

- il predetto verbale è stato depositato presso la cancelleria di codesto Tribunale dalla Direzione provinciale del Lavoro

- ciò premesso, l’esponente .....

**CHIEDE**

che l’adito Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, a norma dell’art. 411 c.p.c., accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, voglia dichiarare esecutivo il verbale di conciliazione sopra indicato.

**PRODUCE**

1. copia [*oppure, in caso di deposito a cura della parte, originale*] del verbale di conciliazione.  
....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l’Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

In caso di conciliazione amministrativa (innanzi alla competente commissione costituita presso la Direzione provinciale del Lavoro) il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e autenticato dal presidente del collegio, viene depositato nella cancelleria a cura delle parti o della Direzione provinciale.

In caso di conciliazione in sede sindacale (prevista dai contratti collettivi), il verbale viene invece depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro la quale provvede al deposito presso la cancelleria.

A differenza del deposito del lodo arbitrale, che equivale a implicita richiesta di esecutorietà, occorre una specifica istanza della parte interessata affinché il verbale sia dichiarato esecutivo dal giudice nella cui circoscrizione l'atto è stato formato o redatto. Il controllo giurisdizionale concerne esclusivamente la regolarità formale del verbale. L'esecutorietà è concessa con decreto (senza l'audizione delle parti); a seguito di tale provvedimento la cancelleria può rilasciare copia esecutiva del verbale *ex artt. 475 e 476 c.p.c.*

Diverso dai processi verbali indicati nell'art. 411 c.p.c. è il processo verbale di avvenuta conciliazione sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione ai sensi dell'art. 66 d.lg. 30.3.01, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); questo costituisce *ex se* titolo esecutivo, certamente da ricondurre alla tipologia dei titoli esecutivi stragiudiziali *ex art. 474, comma 2, nn. 2) e 3) c.p.c.* dato che non è previsto alcun intervento dell'autorità giudiziaria<sup>175</sup>. In caso di ricorso sottoscritto dal procuratore, l'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

---

<sup>175</sup> Cons. Stato, 22.10.07, n. 5480: "Si deve ritenere che il verbale di conciliazione avanti al Collegio previsto dall'art. 66, quinto comma del d.lgs. 165/2001, con il quale è stato ingiunto ad un Comune di inquadrare il dipendente in una determinata categoria (e di corrispondere il relativo trattamento economico) non è suscettibile di dare vita al giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 27, 1º comma n. 4) del T.U. 1054/1924. Esso, infatti, riguardando l'obbligo dell'autorità amministrativa di uniformarsi al giudicato, non può essere esteso alla realizzazione di titoli esecutivi, come il verbale di conciliazione *ex art. 66*, che scaturiscono da un procedimento nel quale che non è previsto in alcun modo, l'intervento dell'Autorità giudiziaria (e che quindi devono essere riportati alla tipologia dei titoli esecutivi stragiudiziali prevista dai n. 2) e 3) dell'art. 474 c.p.c.)".

**FORMULA 012****ISTANZA PER L'OMOLOGAZIONE  
DEL VERBALE DI ACCORDO  
(ART. 12 D.LG. 4.3.10, N. 28)**

TRIBUNALE DI .....

ISTANZA EX ART. ART. 12 D.LG. 4.3.10, N. 28

III.mo Signor Presidente,

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. .... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica certificata ....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

**ESPONE**

- nell'ambito del procedimento di mediazione previsto dal d.lg. 4.3.10, n. 28, tra le parti ..... e ..... è stato raggiunto un accordo amichevole [oppure, tutte le parti – segnatamente ..... e ..... – hanno aderito alla proposta del mediatore]
- la circostanza sopra indicata risulta dal processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, la cui copia (rilasciata dall'organismo di mediazione) viene depositata unitamente al presente atto
- nel procedimento di mediazione il verbale di accordo non è stato sottoscritto da .....
- l'organismo di mediazione ..... ha sede nel circondario di codesto Tribunale [oppure, *in caso di controversia transfrontaliera*, l'accordo deve avere esecuzione nel circondario di codesto Tribunale]
- ciò premesso, l'esponente .....

**CHIEDE**

che la S.V., a norma dell'art. 12 d.lg. 4.3.10, n. 28, voglia – accertata la regolarità formale dell'accordo e la non contrarietà del suo contenuto all'ordine pubblico o a norme imperative – omologare il verbale di conciliazione sopra indicato

**PRODUCE**

1. copia del processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore.  
....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

Il processo verbale di accordo raggiunto nell'ambito del procedimento di mediazione costituisce – ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lg. 4.3.10, n. 28 – “*titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale*”.

Nella sua attuale formulazione, l'art. 12, comma 1, della citata normativa (come modificata dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162) stabilisce che “*Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel preceitto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile*

”.

Pertanto, la formula in commento può essere impiegata “*in tutti gli altri casi*”<sup>176</sup> e, cioè, quando le parti sono addivenute ad un accordo, ma difetta la sottoscrizione di alcuna di esse (necessariamente “*per impossibilità di sottoscrivere*” ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lg. 4.3.10, n. 28, non potendosi ipotizzare una conciliazione non sottoscritta) o di uno o più difensori<sup>177</sup>.

In tali fattispecie l'esecutorietà non è automatica ma dipende dall'omologa giudiziale dell'accordo, che deve essere espressamente richiesta al presidente del tribunale competente (la competenza spetta al tribunale dove ha sede l'organismo di mediazione oppure – per le sole controversie transfrontaliere – dove deve avere luogo l'esecuzione).

In caso di ricorso sottoscritto dal procuratore, l'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

Il controllo giurisdizionale non riguarda esclusivamente la regolarità formale del processo verbale: infatti, l'autorità giudiziaria ha anche il compito di verificare che il contenuto dell'accordo non sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative.

In assenza di precedenti e non potendosi applicare la disposizione che prevede l'integrale trascrizione nel preceitto dell'accordo (perché riferita al verbale sottoscritto da

<sup>176</sup> Art. 12, comma 1, d.lg. 4.3.10, n. 28: “... *In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione*”.

<sup>177</sup> Circostanza che appare di difficile verificazione, atteso che l'art. 8, comma 1, d.lg. 4.3.10, n. 28 prescrive che “*Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato*”.

tutte le parti<sup>178</sup>, si ritiene che all'accordo debba essere conferita esecutorietà con decreto (senza l'audizione delle parti); a seguito di tale provvedimento la cancelleria potrà rilasciare copia esecutiva *ex artt. 475 e 476 c.p.c.*, da notificare come titolo esecutivo.

---

<sup>178</sup> Di identico contenuto è l'art. 5, comma 2-*bis*, d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, il quale – con riferimento al verbale contenente l'accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati – dispone che “*L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel preceitto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile*”.

